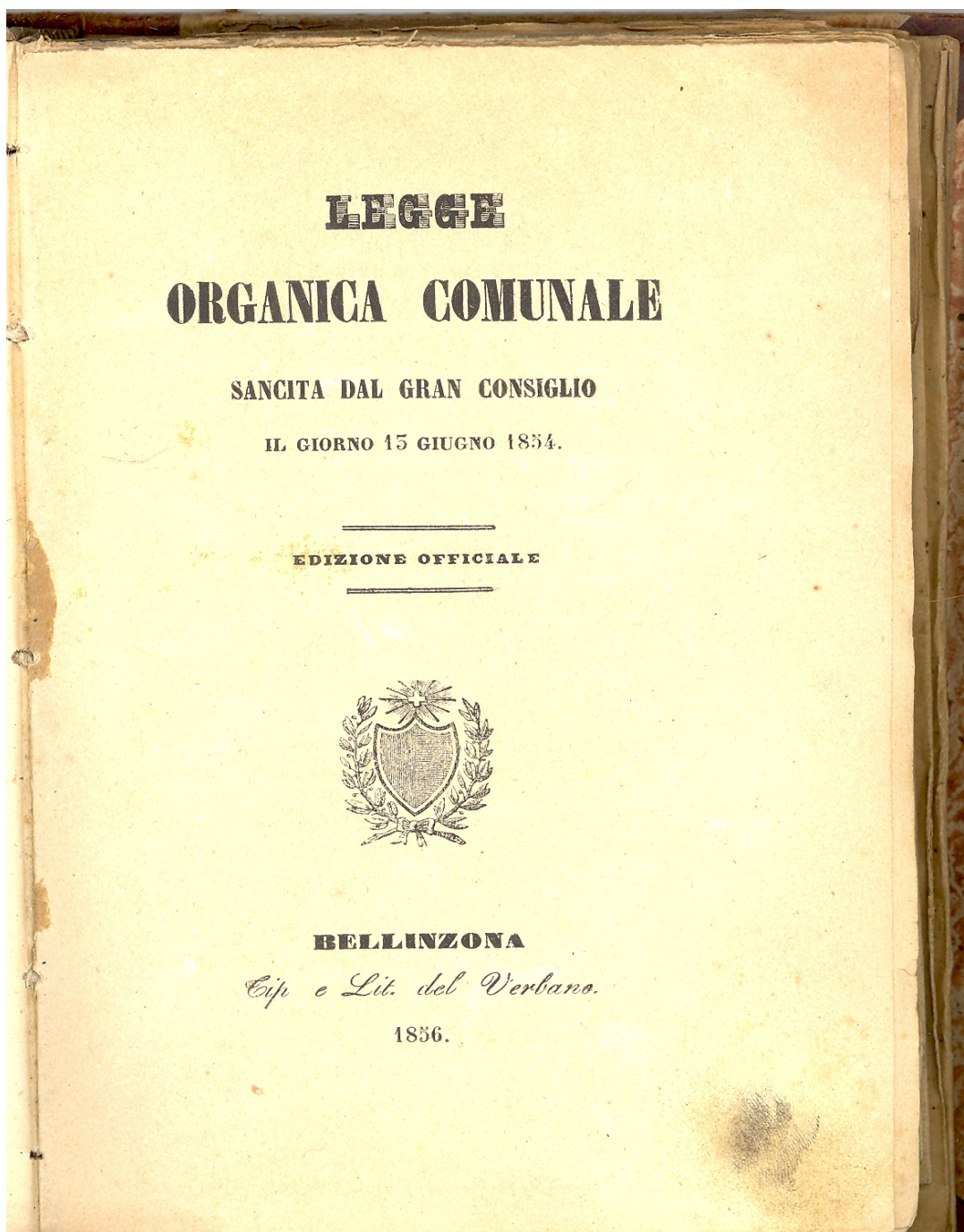


M.M. no. 19 concernente la revisione 2008 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987: adattamento del regolamento comunale della Città di Locarno del 17 dicembre 1990

Locarno, 13 febbraio 2009



Al Consiglio Comunale

Locarno

Signori Presidente e Consiglieri Comunali,

A) Premessa

Sin dalle origini del nostro Paese, ossia dal Patto del 1291, la Confederazione ha ammesso il principio dell'autonomia comunale.

Si riprende qui di seguito un passaggio del testo dello storico prof. Dott. Adolph Gasser nel volume “La Démocratie Suisse, 1848-1948” (edito nel 1948 per il centenario della Costituzione Federale):

“(…)

Le principe fédéraliste est à la base non seulement des relations entre la Confédération et les cantons, mais encore des rapports entre le gouvernement cantonal et les communes. Au point de vue purement formel, ces dernières jouissent uniquement des droits que leur octroie la législation cantonale. Nulle part pourtant, on ne les a soumises à l'autorité des fonctionnaires cantonaux ; au contraire, on leur a conservé et garanti une large autonomie. Aujourd'hui , nos communes sont encore des organismes pleins de vie. Du fait que le fédéralisme inspire de bas en haut toute notre organisation administrative, il est resté l'élément fondamental, des plus vigoureux, de notre Etat démocratique.

(…)”.

E il peso dell'ente locale nella vita del nostro Paese è ulteriormente evidenziato dallo storico basilese, esperto sulla tematica dell'autonomia del Comune, in queste righe:

“(…)

Dans notre système suisse, la délimitation des compétences de l'administration locale et de l'administration cantonale au fédérale repose tout à la fois sur des traditions historiques et des considérations d'ordre pratique. Ce contact étroit entre le peuple et le gouvernement concourt à la réalisation de cet idéal, si riche dans sa teneur et si bien inspiré de l'esprit suisse : Des communes fortes, des cantons forts, au sein d'une Confédération forte !

(…)”.

Da ultimo una frase celebre che racchiude la visione che Gasser ha del nostro Paese:

“(…)

Bien qu'il ait l'apparence d'un paradoxe, il faut soutenir ce principe : En Suisse, la centralisation doit être constamment au service de la décentralisation.

(…)”.

Questa breve parentesi storica giova a mettere a fuoco e a contestualizzare la componente fondamentale della nostra democrazia che è il Comune, con la sua autonomia.

Nel Ticino il Comune, nella sua concezione moderna nasce nel 1803 con l'Atto di Mediazione di Napoleone Bonaparte: nel Titolo primo della Costituzione del Cantone Ticino descrive il Comune

“(…)

In ogni Comune vi è una Municipalità composta d'un Sindaco, di due Aggiunti, e d'un Consiglio Municipale di 8 Membri almeno, e di 16 al più (...)”

e attribuisce i diritti di Cittadino a chi:

- “(…) 1) *essere domiciliato da un anno nel Circolo, o nella Comune;*
 2) *aver l'età d'anni 20, ed essere ammogliato, od esserlo stato; oppure aver l'età di 30 anni, se non si è stato ammogliato;*
 3) *essere proprietario, o usufruttuario d'uno stabile del valore di 200 franchi svizzeri, o di un credito di 300 franchi ipotecato su d'uno stabile.*

(...)”.

Da allora si succedono vari testi di Legge Organica Comunale, sul modello della prima veramente strutturata che risale al 15 giugno 1854.

La LOC vigente, nella sua formulazione di base, è quella che risale al 1950. Una sua prima importante rivisitazione totale si concretizza con la revisione votata nel 1987 (è a questa data che si fa riferimento nel testo ufficiale).

Un'importante modifica della LOC è entrata in vigore il 1° gennaio 2000: si ricordano alcuni elementi centrali della modifica, quali l'introduzione della delega da Legislativo a Esecutivo e da Esecutivo ad Amministrazione, le modifiche procedurali per le interpellanze e le mozioni, i criteri di aggiudicazione di commesse e mandati, il credito quadro e le disposizioni in materia di tenuta dei conti.

Tutto ciò per brevemente riprendere qualche elemento che attesti l'importanza attribuita in Svizzera, ma certamente anche in Ticino, alla cellula basilare della democrazia che è il Comune: un'attenzione che ha superato i tentativi di costante attacco ai margini di competenze istituzionali.

Ne fa fede la Costituzione ticinese del 14 dicembre 1997, al titolo IV “Organismi sociali”: ne disegnano gli elementi essenziali gli art. 15 e seguenti.

Centrale è però l'art. 16 che recita:

1. *Il Comune è un ente di diritto politico. La sua esistenza è garantita.*
2. *Esso è autonomo nei limiti della Costituzione e delle leggi.*
3. *A livello locale svolge i compiti pubblici generali che la legge non attribuisce né alla Costituzione né al Cantone.”*

I. REVISIONE DELLA LOC DEL 2008

L'ultima revisione parziale della LOC è stata votata dal Parlamento cantonale il 7 maggio 2008 (su Messaggio governativo no. 5897 del 6 marzo 2007).

Pur essendo una riforma che nelle intenzioni governative doveva apportare modifiche assai consistenti e marcate, il lavoro commissionale dapprima e quello granconsigliare poi, ne hanno sortito un testo legislativo assai edulcorato.

E in generale si tratta di:

- estensione e modifica delle deleghe (da Legislativo a Esecutivo e da Esecutivo ad Amministrazione);
- modifiche organizzative interne al Municipio;

- creazione di organismi pubblici con personalità giuridica propria (ente autonomo di diritto comunale);
- rafforzamento del controllo finanziario, attraverso strumenti interni ed esterni;
- cambiamenti della politica degli ammortamenti, possibilità di ammortamenti supplementari e chiusura dei crediti di investimenti;
- fissazione del moltiplicatore e dotazione del capitale proprio;
- modalità di effettuare ispezioni, verifiche ed inchieste da parte del Cantone;
- aggiornamento delle norme sulle incompatibilità fra le varie cariche.

II REGOLAMENTO COMUNALE

Il Regolamento comunale vigente è quello scaturito dall'approvazione (avvenuta il 17 dicembre 1990) del Messaggio municipale no. 101 del 9 maggio 1990. L'entrata in vigore coincise con l'approvazione del Consiglio di Stato avvenuta il 17 marzo 1992. Quel progetto fu elaborato congiuntamente dai servizi giuridici dei Municipi di Bellinzona, Chiasso e Locarno.

Diverse modifiche di natura puntuale furono approvate dal vostro consesso in data 21 dicembre 1992, 7 marzo 1994, 13 giugno 1994, 4 luglio 1994, 19 dicembre 1994, 6 marzo 1995, 23 giugno 2003, 27 settembre 2004.

Una revisione di una certa entità il Municipio la propose attraverso il Messaggio municipale n. 154 del 15 febbraio 2000: pure quello fu il frutto di una collaborazione fra Segretari comunali e giuristi dei centri del Cantone.

Il Consiglio comunale approvò la riforma il 28 agosto 2000. L'entrata in vigore risale al 3 novembre 2000.

Per coerenza nel difendere i margini di competenza ancora assegnati al Comune, il Municipio si è premurato di dotarsi sollecitamente della base legale per esercitare queste fondamentali prerogative.

La buona esperienza acquisita nelle precedenti occasioni, ha spinto i servizi a collaborare anche nell'allestimento del presente Messaggio e della riforma legislativa: stavolta è toccato al Segretario comunale di Bellinzona e al Segretario aggiunto di Locarno, con la collaborazione della Sezione enti locali.

La riforma è presentata commendando, articolo per articolo, le proposte di modifiche, che sono contenute nell'allegato 1 del presente messaggio, mentre che l'allegato 2 contiene il testo integrale della LOC, del RALOC e del Rgfc nella versione in vigore dal 1° gennaio 2009.

I rinvii alla LOC sono riferiti alla versione che è entrata in vigore il 1° gennaio 2009.

III REGOLAMENTO ORGANICO DEI DIPENDENTI

La modifica della LOC prevede pure alcune nuove disposizioni dedicate alla regolamentazione del rapporto d'impiego e ai provvedimenti disciplinari, che risultano già applicabili in virtù del primato del diritto cantonale su quello comunale e che saranno riprese assieme ad altri adeguamenti del ROD che intendiamo affrontare nel corso del 2009.

B) Commento alle modifiche

a) Modifiche del regolamento comunale

Art. 3a Enti autonomi di diritto comunale

Per l'esecuzione di compiti pubblici gli art.li 193 e ss LOC prevedono la possibilità di ricorrere a soggetti esterni oppure di costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi. Si tratta di un'importante innovazione che si affianca all'istituto del Consorzio di Comuni e che nelle intenzioni vorrebbe o potrebbe superare i limiti, ben noti, dei Consorzi.

Le nuove disposizioni prevedono quindi, accanto alle convenzioni o alla costituzione di consorzi di comuni, un principio, ancorato nell'art. 193 LOC, la possibilità di ricorrere ai mandati di prestazione (art. 193b) LOC) o alla costituzione di Enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica (art. 193 c LOC).

La LOC si limita a stabilire una serie di norme minime per la costituzione e il funzionamento di questi nuovi organismi.

Riteniamo indicato, ancorché non sia indispensabile, di introdurre nel regolamento unicamente il principio di prevedere la costituzione di enti autonomi di diritto comunale ritenuto che, evidentemente, nei casi di proposte concrete il Municipio dovrà procedere attraverso l'emanazione di appositi messaggi municipali da sottoporre all'esame e al voto del Consiglio comunale.

Art. 8 Dimissioni e rinuncia alla carica

Nella nuova LOC è stato introdotto il principio secondo cui alla rinuncia alla carica è applicabile la stessa procedura delle dimissioni, ora stabilita unicamente dall'art. 15 RALOC. Alle dimissioni e alla rinuncia alla carica da parte di un consigliere comunale o di un subentrante ad inizio o in corso di legislatura è pertanto applicabile la seguente procedura:

- il Municipio sottopone al Consiglio comunale le dimissioni o la rinuncia alla carica;
- le stesse sono preavvisate secondo l'usuale iter da parte della Commissione della legislazione;
- il Legislativo decide in merito.

Art. 9 Attribuzioni

Vengono riprese le modifiche stabilite dall'art. 13 cpv. 1 lett. a) e f) e del cpv. 2 per quanto riguarda le competenze delegate dal legislativo all'esecutivo. Si richiede di includere anche le convenzioni mentre che per le altre deleghe, a differenza del passato, conformemente alle nuove decisioni del Gran Consiglio, gli importi massimi sono stabiliti dal regolamento d'applicazione della LOC, RALOC, approvato dal Consiglio di Stato l'11 novembre 2008 (vedi BU No. 55 del 14 novembre 2008). In base all'art. 5a RALOC l'ammontare dell'importo massimo per oggetto e dell'importo

massimo globale annuo dipende dal numero degli abitanti del Comune secondo la seguente tabella:

Abitanti del Comune	Limite di delega	
	Importo massimo per oggetto - in fr.	Importo massimo globale annuo per investimenti in delega - in fr.
fino a 1'000	25'000	50'000
da 1'000 a 5'000	30'000	90'000
da 5'000 a 10'000	30'000	150'000
da 10'000 a 20'000	50'000	300'000
da 20'000 a 50'000	50'000	400'000
oltre 50'000	75'000	750'000

Per la delega in materia di convenzioni, in assenza di indicazioni a livello parlamentare, l'orientamento è quello di fare riferimento alla durata limitata secondo i limiti specificati 5a RALOC secondo la seguente tabella:

Abitanti del Comune	Limite di delega	
	Impegno massimo annuo derivante dalla convenzione – in fr.	Durata massima della convenzione
fino a 1'000	25'000.-	2 anni
da 1'000 a 5'000	30'000.-	2 anni
da 5'000 a 10'000	30'000.-	2 anni
da 10'000 a 20'000	50'000.-	2 anni
da 20'000 a 50'000	50'000.-	2 anni
oltre 50'000	75'000.-	2 anni

Al cpv. 4 si prevede, come disposto dall'art. 42 della Costituzione cantonale e dall'art. 147 LDP, di delegare al Municipio la competenza decisionale in materia di presentazione del referendum dei Comuni. La motivazione di questa proposta risiede nella necessità per i Comuni di potersi coordinare in un breve lasso di tempo, ragione per la quale il Municipio appare adeguato prescindere dalla tempistica legata alla procedura che prevede la decisione da parte del Consiglio comunale.

Art. 15 Sessioni ordinarie

La competenza dipartimentale per la concessione delle proroghe è stata trasferita dal Dipartimento al Consiglio di Stato.

Art. 16 Sessioni straordinarie

La modifica del cpv. 3 è susseguente a quella dell'art. 38 LOC entrato in vigore il 1 luglio 2005. Viene precisato che per tutte le decisioni rese dal Consiglio comunale in una seduta su autoconvocazione dei consiglieri medesimi, vale il principio per cui l'oggetto ritorna al Municipio per

l'elaborazione obbligatoria di un messaggio avente per oggetto quanto deciso dal legislativo, messaggio che dovrà seguire l'usuale iter. Ciò allo scopo di garantire decisioni rese con piena conoscenza di causa. Sono riservate unicamente le decisioni sulla base di leggi speciali, che secondo specifica procedura, attribuiscono competenze direttamente al Consiglio comunale (vedi ad esempio legge aggregazione e separazione dei Comuni – art. 4 istanza di aggregazione); in questi casi potrebbe non essere richiesto il rinvio dell'oggetto al Municipio.

Art. 26 Svolgimento della discussione

Art. 30 Svolgimento della votazione

Si ritiene di precisare quanto previsto dal nuovo art. 186 cpv. 2 LOC, vale a dire che l'approvazione dei regolamenti deve avvenire mediante voto sul complesso, mentre che il voto sui singoli articoli avviene solo se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.

Si tratta inoltre di adeguare il tenore della norma alla modifica dell'art. 38 cpv. 2 LOC, precisando che le proposte di modifiche aventi carattere sostanziale, se sono contenute in un rapporto commissionale e se sono condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante, mentre che negli altri casi sono rinviate al Municipio affinché licenzi il messaggio in merito nel termine di sei mesi.

Art. 39 Composizione e nomina

Il cpv. 2 è stato adeguato alla modifica della LEDP nel senso che, non essendo più possibile la congiunzione delle liste, il gruppo è costituito unicamente dai consiglieri eletti sulla stessa lista.

Il cpv. 3 si limita ad adeguare la citazione della legge applicabile, concretamente la legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP).

Art. 40 Esclusione

La modifica dell'art. 173 cpv. 1 lett. b) LOC ha esteso il motivo di esclusione al partner registrato, al convivente di fatto e ai cognati. L'estensione ai cognati, con ogni verosimiglianza, sarà effettiva solo a partire dalla legislatura 2012/2016.

Art. 44 Attribuzione della Commissione della Gestione

La modifica della lett. b) del cpv. 2 precisa che comunque la commissione della gestione può pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari di un oggetto demandato ad un'altra commissione. Questa modifica parte dal ruolo centrale di controllo finanziario della Commissione della gestione (CdG), che deve poter avere una visione globale su investimenti che implicazioni economiche. Non è pertanto pensabile escluderla da un esame, in parallelo con altre commissioni, di messaggi con incidenza finanziaria. Alla CdG viene pertanto ora garantito il diritto di pretendere l'esame di tali messaggi

per gli aspetti di natura finanziaria visto che il nostro regolamento comunale prevede una linea di competenza esclusiva di un'altra commissione.

Art. 45 Attribuzione della Commissione della legislazione

Si fa riferimento al commento all'art. 8.

Art. 47 Designazione della commissione

Si ritiene di modificare la norma allineandola con il testo della LOC nel senso che la competenza per la designazione della o delle commissioni è del Municipio, ritenuto quanto previsto dall'art. 172 LOC e le attribuzioni definite agli art.li precedenti.

Art. 52 Lancio dell'iniziativa

La norma è adeguata alla modifica della LEDP in punto al numero massimo di firme previste per il valido inoltro di un'iniziativa.

Art. 55 Referendum

Vale il commento all'art. 52.

Art. 58 Ricusa, dimissioni e incompatibilità

Il testo è stato adeguato alle nuove disposizioni con l'eliminazione del rinvio all'art. 84 essendo lo stesso stato abrogato.

Art. 59 Collisione di interesse e divieto di prestazione

Il caso è previsto dal nuovo art. 100 LOC, che per la sua importanza si ritiene di riprendere nella sua formulazione.

Art. 60 Attribuzioni

La formulazione della norma è stata adeguata al nuovo testo degli art. 106, lett. a) e e) e 110 cpv. 1 lett. f) LOC per quanto riguarda la competenza a deliberare in materia di commesse pubbliche.

Al cpv. 3 è ripresa la delega di competenza in materia di presentazione del referendum dei Comuni come già indicato all'art. 9.

Il cpv. 4 riprende la nuova formulazione dell'art. 9 cpv. 4 e 5 LOC in materia di deleghe dal Municipio all'amministrazione, estendendo la stessa anche a quanto previsto dagli art.li 13 LE e 7 e 8 LEDP.

Art. 63 Collegialità, discussione e riserbo

In seguito alla modifica dell'art. 104 LOC si è precisato che la necessaria discrezione non è limitata solo alle deliberazioni, ma anche ai documenti e

alle informazioni di cui i membri del Municipio vengono a conoscenza nell'esercizio della carica.

Art. 65 Spese non preventivate

La modifica è susseguente a quella dell'art. 115 LOC ritenuto che i limiti, fissati in funzione dell'importanza del bilancio del Comune, sono stabiliti dall'art. 5a RALOC e sono desumibili dalla seguente tabella:

Abitanti del Comune	Importo massimo di Regolamento	Limiti attuali
Fino a 1'000	15'000.-	10'000.-
Da 1'000 a 5'000	30'000.-	20'000.-
Da 5'000 a 10'000	40'000.-	30'000.-
Da 10'000 a 20'000	60'000.-	50'000.-
Da 20'000 a 50'000	80'000.-	50'000.-
Oltre 50'000	100'000.-	50'000.-

Art. 66 Lavori e forniture

La terminologia è stata adeguata alle nuove disposizioni legali applicabili in materia di commesse pubbliche che hanno abrogato integralmente le precedenti norme della LOC.

Art. 68 Commissioni e delegazioni obbligatorie

Alla lettera a) si è proceduto all'adeguamento della denominazione aggiungendo il termine regionale per la commissione tutoria, mentre che alle lettere d) e e) vengono abrogate la commissione dell'assistenza e la commissione fondiaria in seguito alla modifica della legislazione cantonale in materia che non le prevede più.

Art. 72 Servizi

La norma è completata con l'indicazione relativa al sito internet del Comune www.locarno.ch, che proprio recentemente è stato aggiornato nella sua veste grafica e nel suo funzionamento.

Art. 73 Informazione

Il Municipio ritiene di mantenere la regolamentazione attuale per quanto riguarda l'informazione e la consultazione delle associazioni del quartiere, senza avvalersi delle nuove disposizioni previste dagli art.li 4, 91 e 112 LOC secondo la decisione del Gran Consiglio del 7 maggio 2008.

Art. 74 Attribuzioni generali

La formulazione del cpv. 1 è stata adeguata alla nuova versione dell'art. 118 cpv. 1 LOC.

Art. 75 Attribuzioni particolari

Analogamente al caso precedente abbiamo adeguato la formulazione al nuovo articolo 119 lett. a), b) e c) LOC.

Art. 82 Attribuzioni particolari

Analogamente al caso del sindaco anche per il segretario comunale abbiamo adeguato la formulazione a quanto previsto dal nuovo art. 138 lett. a) e e) LOC,

Art. 82 Onorari del Sindaco e dei Municipali

L'ammontare degli onorari del Sindaco e dei Municipali sono rimasti invariati, salvo l'adeguamento al carovita, sin dall'entrata in vigore del regolamento comunale. Alla luce del carico di lavoro aumentato in modo significativo nel corso degli anni e in particolare a partire dal 2000, come pure delle nuove regole introdotte per Sindaco e Municipali con la revisione 2008 della LOC, riteniamo che gli importi degli onorari debbano essere allineati e commisurati alla nuova situazione derivante dall'accresciuto impegno politico, senza peraltro arrivare a propugnare un sistema di remunerazione che tenga ad assimilare la funzione istituzionale e politica svolta a una vera e propria professione. Riteniamo nelle condizioni attuali conforme alla nostra realtà mantenere il sistema di milizia e il carattere accessorio della carica pubblica, con importi che reputiamo sostenibili .

Art. 85 Spese, spese di rappresentanza e indennità per missioni

Già sotto l'imperio della precedente normativa altri comuni e, segnatamente Lugano con importi adeguati alla sua importanza, prevedono il riconoscimento forfetario per spese di rappresentanza. Proponiamo l'allineamento alle nuove possibilità offerte dall'art. 117 LOC, che ufficializza la prassi in vigore mediante l'introduzione di un budget di spesa di rappresentanza a favore dei membri del Municipio.

Vi proponiamo pertanto l'importo di Fr 6'000.— per il Sindaco, di Fr 1'500.-- per il Vicesindaco e di Fr 1'000.— per i singoli municipali che, a nostro avviso, appaiono adeguatamente commisurati alla realtà del nostro Comune.

Art. 86a Indennità ai membri dei consigli direttivi e di amministrazione negli enti pubblici e privati

Sul tema abbiamo risposto nel corso del 2008 a un'interrogazione e a un'interpellanza, mentre che una mozione è stata presentata in occasione della seduta del legislativo comunale del 10 novembre 2008.

Il Municipio consapevole della necessità di apportare la dovuta chiarezza in materia, propone l'adozione di una soluzione attraverso una precisa disposizione a livello di regolamento comunale. Vi propone quindi il nuovo art. 86a da applicarsi per tutti i delegati che rappresentano il Comune nei consigli direttivi degli enti di diritto pubblico (Consorzi, Cassa pensione, enti

comunali autonomi di diritto pubblico, ecc.) e di diritto privato (SA, Società Cooperative, Fondazioni, Associazioni, ecc.) in cui il Comune ha il diritto di essere rappresentato. La proposta prevede che le indennità siano di spettanza del Comune, mentre che i gettoni di presenza e le altre indennità (di trasferta o per spese particolari) siano di spettanza del delegato. Si ritiene in questo modo di dare una concreta risposta a questo tema controverso, diversamente da quanto regolamentato dallo Stato e da diversi altri Comuni ticinesi

Art. 88 Bilancio preventivo e conto consuntivo

Si è proceduto alla riformulazione del capoverso 3) che è stato adeguato a quanto previsto dall'art. 171 a) LOC da un lato e proceduto all'abrogazione del precedente capoverso 3), ritenuto che è compito del Dipartimento fissare i requisiti per chi esercita le funzioni di organo di controllo esterno e emanare le direttive circa i contenuti minimi del rapporto.

Art. 89 Norme per la gestione finanziaria

Le direttive di riferimento non sono quelle professionali bensì quelle emanate dall'autorità superiore. Si tratta di un adeguamento alle norme della LOC.

Art. 89a Organo di controllo interno

Il nuovo art. 171b) LOC prevede la possibilità di istituire un organo di controllo amministrativo interno. Si ritiene opportuno sin da questo momento introdurre il principio secondo il quale il Municipio può decidere l'istituzione di un organo di controllo interno, ritenuto che il suo funzionamento e le sue competenze possono essere disciplinate tramite un'ordinanza municipale analogamente a quanto avviene in materia di deleghe all'amministrazione.

Art. 96 Amministrazione

La norma è completata con la riserva delle competenze delegate all'amministrazione comunale secondo le norme della specifica ordinanza (vedi anche art. 60 cpv. 4 del regolamento).

Il nuovo titolo 7a

I principi di politica energetico-ambientale

Per poter affrontare efficacemente la sfida di una gestione energetica e ambientale, alcuni Comuni e Città hanno deciso di impegnarsi in una politica spontanea, nell'ambito della quale essi stessi definiscono gli obiettivi ed i mezzi per raggiungerli. Nasce così l'Associazione Città dell'Energia che ha come scopo lo sviluppo di una politica energetica sostenibile a livello comunale e che opera in favore di un uso razionale delle risorse energetiche disponibili oltre a promuovere l'utilizzo di energie rinnovabili.

L'Associazione ha definito le condizioni minime per il riconoscimento e l'ottenimento di un marchio (anche chiamato Label) "Città dell'energia"[®]. Lo stesso è il segno visibile degli sforzi che il Comune fa per introdurre e mantenere un processo di gestione ambientale ed energetico sostenibile.

Il processo di certificazione si basa su un catalogo di misure precise che contemplano diversi punti come: lo sviluppo e la pianificazione edilizia, la gestione di edifici e impianti comunali, la mobilità, ecc. Il raggiungimento del 50% del punteggio massimo possibile, permette la concessione del marchio.

Locarno fa parte dell'Associazione Città dell'Energia e in data 14 agosto 2007 ha annunciato la sua adesione alla Fase A per il riconoscimento del Label. In questa fase si è proceduto ad effettuare una valutazione della situazione esistente determinando il relativo punteggio.

Eseguita tramite un consulente certificato e terminata all'inizio del 2008, la valutazione ha determinato che Locarno attualmente raggiunge il 32% del punteggio massimo possibile (500 punti), risultato che si situa nella media dei comuni che hanno già eseguito quest'analisi. Il rapporto del consulente inoltre permette di apprezzare come il raggiungimento del 50% necessario non rappresenti una chimera, ma che addirittura sia raggiungibile un punteggio nettamente superiore.

L'iter prevede una Fase B per la valutazione e l'elaborazione di proposte all'esecutivo e successivamente al legislativo di una serie di misure di politica energetica adottabili a breve termine.

Il Municipio, lo scorso 21 novembre 2008, ha di conseguenza sottoscritto l'impegno di muoversi in questo senso ed ha quindi espresso l'intenzione di volere ottenere il Label "Città dell'energia"[®].

La proposta di adozione dei principi di politica energetico-ambientale rappresenta quindi una misura immediata di questo progetto. La loro introduzione permette di acquisire numerosi punti nella valutazione del capitolo Sviluppo e Pianificazione del catalogo dei provvedimenti, sostenendo quindi in modo importante il percorso intrapreso.

Art. 107a In generale

Si tratta di una norma a carattere programmatico che vuole marcare l'impegno generale del comune nella promozione e nel sostegno della qualità e dello sviluppo nel nostro contesto.

Art. 107b In particolare

Si vuole sottolineare l'impegno del comune ad applicare lo standard Minergie-P[®] e Minergie[®] nell'edilizia pubblica comunale, rispettivamente chiedendone la sua applicazione nel caso di alienazione dei beni comunali. Parimenti si intende ribadire l'impegno del comune di fare capo a una politica degli acquisti e delle commesse pubbliche incentrata sul rispetto energetico e sulla protezione ambientale.

Da ultimo vogliamo estendere tali principi anche al settore dell'utilizzazione i beni pubblici e della gestione dei numerosi servizi comunali effettuati a favore della cittadinanza.

Art. 107c Sostegno dell'edilizia a risparmio energetico

Con questa norma è nostra intenzione dare una concreta risposta alla decisione di principio adottata da codesto lodevole consiglio comunale lo scorso 25 febbraio 2008 in accoglimento della mozione Eva Feistmann e confirmatari circa "la promozione dell'efficienza energetica nell'edilizia privata". Si tratta pertanto di accordare un sussidio pari alla quota parte comunale del 50% della tassa di decisione sulle domande di costruzione calcolata secondo l'art. 19 cpv. 1 LE (vedi modifica legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2009), da versare al richiedente al momento della conclusione dell'edificazione e dell'adempimento delle condizioni dello standard Minergie®, secondo le condizioni che saranno in seguito concretizzate in un'ordinanza municipale.

Art. 108 Rimedi di diritto

Si è ritenuto di riformulare la norma nel senso di precisare che i termini e le modalità di ricorso non sono unicamente stabilite dalla LOC ma anche dalla legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) rispettivamente da altre leggi speciali, quale ad esempio la LALPT, ecc.

Art. 113 Convenzioni

La norma precisa la competenza del Consiglio comunale secondo quanto previsto dall'art. 30 del regolamento, riservato tuttavia il caso della delega al Municipio secondo quanto previsto dall'art. 9 cpv. 2 del regolamento stesso.

Come indicato precedentemente la revisione della LOC votata dal Gran Consiglio il 7 maggio 2008, ha comportato la modifica di altre norme che, nella misura in cui non sono state riprese nel regolamento comunale, sono immediatamente applicabili e per la loro validità non devono essere ulteriormente concretizzati nel regolamento stesso.

Altre modifiche della LOC, che non hanno un influsso sulle norme dei regolamenti comunali comportano comunque delle modifiche nella gestione del Comune, soprattutto in materia finanziaria, che potranno avere diverse ripercussioni sull'attività del Comune e sulla tempistica. Pensiamo ad esempio alla nuova procedura relativa alla ratifica dei crediti secondo l'art. 205 cpv. 2 che, a differenza del passato, diventano esecutivi con la ratifica governativa, ritenuto che una ratifica può essere negata in caso di violazione di formalità essenziali o di pregiudizio per gli interessi finanziari del Comune.

Il nuovo art. 206 cpv. 2) LOC abilita il Consiglio di Stato a coinvolgere, in sede di istruttoria, la Commissione della gestione nel caso della mancata approvazione dei conti e dei sorpassi di credito.

Anche se la materia è passata relativamente inosservata, il legislatore cantonale ha pure rielaborato le norme relative ai compiti di vigilanza del Cantone sui Comuni, riformulando nel contempo nuove regole procedurali per l'istanza di intervento che è intesa quale rimedio di diritto sussidiario, vale a dire possibile solo nei casi in cui non si possa dar luogo alla normale procedura ricorsuale (vedi nuovi articoli 195ss LOC).

Con il messaggio che vi sottoponiamo abbiamo di conseguenza proceduto all'adeguamento delle norme comunali direttamente interessate dalla modifica della LOC votata dal Gran Consiglio Ticinese il 7 maggio 2008, recentemente entrata in vigore.

In conclusione, alla luce di tutto quanto esposto precedentemente, vi invitiamo a risolvere:

- 1) sono adottate le modifiche del regolamento comunale della Città di Locarno del 17 dicembre 1990;

Con la massima stima.

Il Sindaco:
dott. avv. Carla Speziali

Per il Municipio

Il Segretario:
avv. Marco Gerosa

Allegati:

1. modifiche regolamento comunale
2. nuovo testo LOC, RALOC e RgfC

Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della legislazione e della gestione (per le norme aventi valenza finanziaria)

Allegato 1

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CITTA' DI LOCARNO del 17 dicembre 1990

CAPITOLO 1a

Enti autonomi di diritto comunale

Art. 3a

Enti autonomi di diritto comunale

¹Il comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.

²Il consiglio comunale adotta lo statuto dell'ente, secondo le modalità previste per il regolamento comunale.

³Il comune può attribuire il compito all'ente mediante mandato di prestazione. È applicabile l'art. 193b LOC.

Art. 8

Dimissioni e rinuncia alla carica

¹Le dimissioni **e la rinuncia alla carica** devono essere inoltrate in forma scritta e motivata al municipio che le trasmette al consiglio comunale.

²Il consiglio comunale decide nella prossima seduta, sentito il preavviso della competente commissione.

³Tale decisione non è richiesta e la sostituzione del consigliere comunale avviene automaticamente in caso di cambiamento di domicilio, decesso o sopravvenuta incompatibilità.

Art. 9⁹

Attribuzioni

¹Il consiglio comunale:

- a) **Adotta i regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione e approva le convenzioni che non sono di competenza del municipio;**
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione comunale;
- c) approva il preventivo del comune e delle sue aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire mediante imposta;
- d) adotta e modifica il piano regolatore;
- e) autorizza le spese di investimento;

- f) **esamina ogni anno i conti consuntivi del comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione;**
- g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- h) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;
- i) approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno dei beni mobili;
- l) autorizza il municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- m) abrogata;
- n) accorda l'attinenza comunale;
- o) nomina i delegati del comune nei consorzi, giusta le norme della legge sul consorzio dei comuni e dei singoli statuti consortili;
- p) nomina con il sistema proporzionale i delegati del comune negli altri enti di diritto pubblico o privato in cui il comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale;
- q) nomina le commissioni permanenti nella seduta costitutiva ogni quattro anni e le commissioni speciali;
- r) esercita gli attributi che gli sono conferiti da leggi speciali, nonché quelli che non sono devoluti ad altro organo.

²Le singole competenze di cui alle lettere a) (limitatamente alle convenzioni) e), g), h) e l) del presente articolo sono delegate a favore del municipio fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalle disposizioni dell'autorità cantonale.

³Il consiglio comunale fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade se non è utilizzato.

⁴Le competenze decisionali in materia di presentazione del referendum dei Comuni ai sensi degli art. 42 Cost. cant. e 147 LEDP sono delegate al municipio.

Art. 15⁹ **Sessioni ordinarie**

¹Il consiglio comunale si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria.

²La prima sessione si apre il secondo lunedì di aprile, ma in ogni caso entro il 30 aprile, e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

³La seconda sessione si apre il primo lunedì di dicembre, ma in ogni caso entro il 31 dicembre, e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.

4 Il presidente, d'intesa con il municipio, per giustificati motivi può prorogare di due mesi al massimo i termini di cui ai cpv. 2 e 3. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.

5 Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini di cui al cpv. 4.

Art. 16⁹ **Sessioni straordinarie**

1 Il consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:

- a) se il municipio lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente.

2 Il presidente, dopo aver deciso sulla regolarità e proponibilità della domanda, fissa la data della sessione concordandola con il municipio e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l'opinione del presidente.

3 Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi della lettera b) sono assoggettate alla procedura di rinvio al municipio prevista dall'art. 38 cpv. 2 LOC per le proposte a carattere sostanziale **non condivise dal Municipio. Sono riservate leggi speciali.**

Art. 26 **Svolgimento della discussione**

1 Il presidente apre la discussione sull'ordine del giorno e mette in votazione eventuali domande di sospensione o pregiudiziali.

2 E' quindi aperta la discussione sul singolo oggetto.

3 La discussione sul singolo oggetto può essere sospesa unicamente per richiami al rispetto dell'ordine del giorno e del regolamento comunale.

4 La discussione su regolamenti, convenzioni o contratti avviene su ogni singolo articolo e sul complesso. **Il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.**

Art. 30⁹ **Svolgimento della votazione**

1 Il presidente mette in votazione nell'ordine le domande di non entrata in materia, di rinvio o di sospensione e successivamente quelle pregiudiziali che vanno decise a maggioranza semplice.

2 Se vi sono più proposte per uno stesso punto di questione, si procede con votazioni distinte (separate) eliminando di volta in volta quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. In caso di parità di voti decide la sorte.

3 La proposta con il maggior numero dei consensi va messa in votazione finale.

⁴Le proposte aventi carattere sostanziale se contenute in un rapporto commissionale e se sono condivise dal Municipio possono essere decise seduta stante; negli altri casi sono rinviate al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi dalla seduta.

Le proposte aventi carattere marginale sono decise seduta stante.

⁵L'approvazione di regolamenti deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.

Art. 39⁸ **Composizione e nomina**

¹Le commissioni della gestione e del piano regolatore si compongono di undici membri, quella della legislazione di sette membri, mentre quelle speciali di sette o di nove membri ripartiti proporzionalmente tra i gruppi del consiglio comunale.

²Il gruppo è costituito da tre o più consiglieri eletti sulla stessa lista.

³I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici, con la variante che anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente intero partecipano al riparto in forza della maggior frazione.

⁴I membri sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto, decide il consiglio comunale.

⁵Le commissioni di revisione delle aziende municipalizzate si compongono di tre membri e di due supplenti, nominati con il sistema del voto limitato ritenuto che almeno un membro ed un supplente siano membri del consiglio comunale.

Art. 40 **Esclusione**

¹Non possono far parte di una commissione permanente o speciale:

- a) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri, generi o nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati;
- b) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri di municipio, i supplenti o il segretario comunale.

²Coloro che rivestivano la carica di municipale o supplente nell'anno precedente, possono far parte della commissione della gestione, senza tuttavia partecipare alle deliberazioni sulla gestione del periodo in cui rivestivano la carica.

Art. 44 **Attribuzioni della commissione della gestione**

¹L'esame della gestione è affidato alla commissione della gestione.

²Essa si pronuncia:

- a) sul preventivo;

- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione del consiglio comunale in virtù dell'art. 9, quando l'esame non rientra nella competenza esclusiva di un'altra commissione; **in quest'ultimo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari;**
- c) sul consuntivo;
- d) sui progetti relativi a opere pubbliche;
- e) sulle proposte municipali, riguardanti istanze, ricorsi o opposizioni diretti al consiglio comunale in materia edilizia e viaria;
- f) sulle istanze tendenti a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- g) sugli aspetti finanziari e generali di una proposta quando la stessa viene esaminata anche da un'altra commissione permanente.

Art. 45⁸

Attribuzioni della commissione della legislazione

La commissione della legislazione si pronuncia:

- a) sulle dimissioni **e rinuncia alla carica** sulle quali il consiglio comunale è tenuto a decidere;
- b) sulle domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) sulle proposte di adozione e di modificazione dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti o statuti di consorzi o di altri enti, se non demandate ad altra commissione permanente o speciale;
- d) sulle petizioni di cittadini dirette al consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre commissioni.

Art. 47

Designazione della commissione

Il Municipio designa in modo definitivo la o le commissioni a cui sottoporre per preavviso i messaggi e le proposte municipali, avuto riguardo dell'art. 172 LOC e dei disposti precedenti.

Art. 52^{5, 9}

Lancio dell'iniziativa

¹Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lettere a, d, e, g, h, i, dell'art. 9, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.

²I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all'albo.

I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a ritirare l'iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro 8 giorni dalle deliberazioni del consiglio comunale.

La raccolta delle firme deve avvenire entro 60 giorni dal deposito dell'iniziativa alla cancelleria comunale.

³La domanda deve essere presentata per iscritto al municipio e deve essere firmata da almeno 1/5 dei cittadini, **ritenuto un massimo di 3500 cittadini**.

⁴Nel computo del numero non si tiene conto dei cittadini all'estero.

⁵Entro un mese dalla presentazione il municipio deve esaminare se la domanda è regolare e ricevibile e pubblicare agli albi comunali la sua decisione.

⁶Riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, il municipio la sottopone al consiglio comunale entro un termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione agli albi, accompagnandola eventualmente da un controprogetto.

⁷Se si tratta di normativa legislativa, l'iniziativa può essere presentata in forma generica o in forma elaborata.

Art. 55⁹ **Referendum**

¹Sono soggette a referendum le risoluzioni del consiglio comunale di cui alle lettere a, d, e, g, h, i, dell'art. 9, come pure nei casi previsti da leggi speciali, quando ciò sia chiesto da 1/5 dei cittadini, **ritenuto un massimo di 3500 cittadini**, entro 1 mese dalla pubblicazione della risoluzione agli albi comunali.

²Nel computo del numero non si tiene conto dei cittadini all'estero.

³La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto al municipio e indicare unicamente la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.

⁴Entro un mese della presentazione il municipio esamina la regolarità e ricevibilità della domanda e pubblica la sua decisione all'albo comunale.

⁵Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, il municipio sottopone la risoluzione alla votazione popolare, non prima di un mese né più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione della decisione all'albo comunale.

Art. 58 **Ricusa, dimissioni e incompatibilità**

¹Il sindaco, i municipali e i supplenti possono **rinunciare** o dimissionare dalla carica unicamente per **i motivi di cui all'art. 85 LOC.**

²I casi di incompatibilità sono dati dagli art.li 82 e 83 LOC.

Art. 59 **Collisione di interesse e divieto di prestazione**

¹Un membro del municipio non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse, quello dei suoi parenti secondo l'art. 83 LOC, e quello di persone giuridiche nelle quali riveste la funzione di amministratore o dirigente.

²Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore, escluse le deliberazioni su singoli aspetti.

³L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

⁴La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

⁵Un membro del municipio non può in alcun modo, direttamente o indirettamente, a titolo oneroso o gratuito, assumere lavori, forniture o mandati a favore del comune.

Art. 60⁹ **Attribuzioni**

¹Il municipio, **riservate le competenze delegate all'amministrazione comunale:**

- a) **pianifica l'attività del comune, dirige l'amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del comune, comprese le procedure amministrative;**
- b) propone, esegue, o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea e del consiglio comunale;
- c) informa il consiglio comunale sulle decisioni prese quando ne è interpellato;
- d) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti, dai regolamenti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dai regolamenti comunali;
- e) **tiene e aggiorna i cataloghi civici, il registro della popolazione e delle imprese e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti;**
- f) esercita le funzioni di polizia locale;
- g) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge e determina il moltiplicatore d'imposta;
- h) provvede all'esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi, al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute;
- i) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, nonché all'impiego dei capitali ed al rinnovo dei prestiti;
- l) fa eseguire i regolamenti comunali;
- m) assume i dipendenti comunali secondo le modalità previste dallo speciale regolamento;
- n) **delibera in tema di commesse pubbliche;**
- o) preavvisa al consiglio comunale tutte le questioni di competenza dello stesso;
- p) amministra le aziende municipalizzate, i legati, i beni comunali e i fondi speciali di qualsiasi natura appartenenti al comune e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi;

- q) rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti;
- r) adotta il sigillo comunale;
- s) propone o nomina i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato in cui esso è parte;
- t) tutela gli interessi del comune e dei suoi organi nell'ambito di procedure civili, penali e amministrative, informando il consiglio comunale.

² Il municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 9 cpv. 2.

³ Al municipio sono delegate le competenze decisionali in materia di presentazione del referendum dei Comuni ai sensi degli art. 42 Cost. cant. e 147 LEDP.

⁴ Il municipio è autorizzato a delegare al segretario comunale, ai servizi dell'amministrazione e alla commissione amministratrice dell'azienda acqua potabile, nonché ai rispettivi funzionari, competenze decisionali amministrative, ivi comprese quelle di cui agli art. 13 LE e 7 e 8 LEDP, che la LOC o leggi speciali non attribuiscono in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate le leggi speciali.

Le competenze delegate sono stabilite tramite ordinanza municipale.

Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al municipio conformemente all'art. 108.

⁵ Il municipio informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse.

Art. 63 **Collegialità, discussione e riserbo**

¹ I membri del municipio devono rigorosamente attenersi al principio della collegialità.

² I membri del municipio, delle sue commissioni e delegazioni devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della carica, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta di municipio e delle sue commissioni o delegazioni.

³ Il municipio stabilisce il modo e i mezzi per comunicare le deliberazioni.

⁴ Restano riservate le misure di cui all'art. 197 LOC.

Art. 65⁹ **Spese non preventivate**

Il municipio può fare annualmente spese correnti non preventivate senza il consenso del consiglio comunale fino all'importo massimo complessivo stabilito dalle disposizioni dell'autorità cantonale.

Art. 66⁹
Lavori e forniture

¹I lavori, le forniture e le prestazioni di servizio sono aggiudicate in applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 risp. del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001.

²Sono riservate le disposizioni di altre leggi speciali.

Art. 68⁹
Commissioni e delegazioni obbligatorie

¹Il municipio nomina le seguenti commissioni e delegazioni previste dalla legge:

- a) commissione tutoria **regionale;**
- b) commissione scolastica;
- c) delegazione tributaria;
- d) (abrogata) **commissione dell'assistenza;**
- e) (abrogata) **commissione fondiaria;**
- f) (abrogata)

²Il numero dei membri è fissato dal municipio qualora non sia previsto da leggi speciali.

³Di ogni commissione o delegazione dovrà far parte almeno un municipale, di regola in qualità di presidente.

⁴Le commissioni e delegazioni di cui al presente articolo hanno le attribuzioni ed i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie.

Art. 72
Servizi

Il municipio provvede alla posa dell'albo comunale a Palazzo Marcacci e di albi informativi senza effetti giuridici particolari nei quartieri.

Il municipio inoltre gestisce il sito internet www.locarno.ch , lo tiene costantemente aggiornato e provvede al dialogo con la popolazione.

Art. 73
Informazione

¹Il municipio informa la popolazione su questioni di interesse generale o relative al quartiere.

²Il municipio raccoglie le indicazioni della popolazione e/o delle associazioni del quartiere su argomenti che possono interessare in qualsiasi modo la vita del quartiere.

³Il municipio informa e può consultare le associazioni del quartiere costituite in base agli art.li 60 e ss. CCS sugli oggetti elencati al cpv. precedente. Per essere ammesse alla procedura di consultazione le associazioni devono essere rappresentative della popolazione e degli interessi generali del quartiere e i loro statuti non devono escludere l'appartenenza personale dei soci fondata su motivi politici, partitici, confessionali, di cittadinanza, ecc..

Art. 74
Attribuzioni generali

1 Il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio, coordina l'attività del collegio municipale e dirige l'amministrazione comunale con le competenze conferite dalla legge.

2 Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull'attività dei dipendenti e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del municipio.

Art. 75^{5, 9}
Attribuzioni particolari

In particolare il sindaco:

- a) (abrogato);
- b) è responsabile della gestione e della trasmissione ai destinatari per i loro incombenti della corrispondenza, delle petizioni, dei rapporti, delle istanze indirizzate al comune;
- c) denuncia alle competenti autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella giurisdizione comunale;
- d) firma, in unione al segretario comunale, gli atti del comune e provvede alla loro trasmissione;
- e) ordina l'esposizione degli atti governativi e del municipio;
- f) rilascia, in unione col segretario i certificati di domicilio e di capacità elettorale;
- g) prende i provvedimenti conferitigli dalla LAC.

Art. 82
Attribuzioni particolari

In particolare il segretario:

- a) firma con il sindaco o chi ne fa le veci gli atti del comune e, da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dal municipio. Sono riservate le competenze delegate secondo la LOC e il presente regolamento;
- b) redige il verbale del consiglio comunale e del municipio;
- c) è responsabile dell'archivio nonché della conservazione di tutti i documenti del comune;
- d) esercita le funzioni attribuitegli dalla LAC;
- e) è responsabile del sigillo comunale e del suo uso.

Art. 84
Onorari del sindaco e dei municipali

1 I membri del municipio ricevono i seguenti onorari:

- a) il sindaco: fr. 90'000.- all'anno;
- b) il vicesindaco: fr. 45'000.- all'anno;
- c) i municipali: fr. 36'000.- all'anno;
- d) il supplente municipale: fr. 100.- per seduta.

²Gli onorari del sindaco, dei municipali e dei supplenti sono adeguati al rincaro secondo i criteri e i parametri valevoli per gli stipendi dei dipendenti comunali (indice di riferimento novembre 2008 punti 116 del costo della vita [maggio 1993=100]).

Art. 85

Spese, spese di rappresentanza e indennità per missioni

¹Quale rimborso spese annuale per la rappresentanza sono riconosciuti i seguenti importi forfetari:

- a) fr. 6'000.- per il sindaco;
- b) fr. 1'500.- per il vicesindaco;
- c) fr. 1'000.- per i municipali.

²Per le missioni e funzioni straordinarie regolarmente autorizzate i membri delle commissioni e delegazioni, ricevono le seguenti diarie e indennità:

- a) per una giornata: fr. 125.-;
- b) per mezza giornata fr. 70.-;
- c) per ogni pernottamento fr. 140.-.

³Vengono inoltre rimborsate le spese di trasferta in base alla tariffa di prima classe delle FFS e alla tariffa corrispondente per gli altri mezzi di trasporto.

⁴Dalle diarie e indennità suddette, vengono dedotti gli eventuali rimborsi accordati da altri enti.

⁵Per casi speciali e particolarmente per missioni fuori cantone, il municipio può, di volta in volta, aumentare adeguatamente le diarie fissate dal presente articolo fino alla concorrenza delle spese effettivamente sopportate.

Art. 86a

Indennità nei consigli direttivi di enti pubblici e privati

¹Le indennità riconosciute ai rappresentanti del Comune nei consigli direttivi e nei consigli di amministrazione degli enti di diritto pubblico e privato di cui il Comune partecipa sono devolute al Comune.

²I gettoni di presenza, le indennità per trasferta e spese spettano al rappresentante del Comune.

Art. 88⁹

Bilancio preventivo e conto consuntivo

¹Il municipio presenta ogni anno al consiglio comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo del comune, dei legati, dei fondi speciali e delle aziende municipalizzate.

²I conti si estendono alla gestione dal 1. gennaio al 31 dicembre.

³Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi, il municipio affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto al suo indirizzo. Nell'esercizio delle sue competenze la commissione della gestione prende visione del rapporto dell'organo di controllo esterno e ha il diritto di chiedere informazioni e verifiche supplementari.

Art. 89
Norme per la gestione finanziaria

Il contenuto e la forma del bilancio preventivo, del conto consuntivo, del conto amministrativo, la tenuta della contabilità e le modalità di incasso e di pagamento sono retti dalla Legge organica comunale, nonché dalle relative norme d'applicazione e direttive dell'autorità superiore.

Art. 89a
Organo di controllo interno

Il municipio ha la facoltà di dotarsi di un organo di controllo interno. Le modalità operative sono disciplinate mediante ordinanza municipale.

Art. 96
Amministrazione

¹L'amministrazione dei beni comunali compete al municipio, riservate le competenze delegate.

²Il municipio tiene aggiornato in apposito registro l'inventario dei beni comunali mobili e immobili, nonché l'elenco dei passivi separati per categoria, ivi compresi i fondi e i legali affidatigli.

TITOLO SETTIMO a)
PRINCIPI DI POLITICA ENERGETICO-AMBIENTALE

Art. 107a)
In generale

¹Il comune applica principi di politica energetico-ambientale allo scopo di promuovere e sostenere una vita socio-economica di qualità e uno sviluppo del territorio che tiene conto del patrimonio storico, politico, culturale e ambientale.

Art. 107b)
In particolare

¹Il comune si impegna, in occasione della costruzione e della riattazione/ristrutturazione di edifici pubblici, ad applicare, se possibile ed economicamente sostenibile, il nuovo standard "Minergie-P®"; in ogni caso lo standard "Minergie®".

²Il comune richiede, in occasione della vendita di beni patrimoniali comunali, che l'acquirente edifici, riatti o ristrutturati rispettando, se possibile ed economicamente sostenibile il nuovo standard "Minergie-P®"; perlomeno lo standard "Minergie®".

³Il comune si impegna, in occasione dell'acquisto di beni e di servizi, di deliberare le commesse privilegiando gli aspetti legati al risparmio energetico e al rispetto dell'ambiente. A tale scopo il municipio inserisce specifiche e adeguate clausole nei capitolati di concorso.

4Il comune provvede altresì, nell'ambito di un processo economicamente sostenibile, a gestire e a utilizzare i beni comunali (amministrativi e patrimoniali) e a eseguire i servizi pubblici in modo rispettoso nella misura massima possibile dei principi del risparmio energetico e dell'ambiente.

Art. 107c)

Sostegno dell'edilizia a risparmio energetico

1Il comune sostiene la realizzazione di nuove costruzioni o della loro riattazione/ristrutturazione e degli impianti che adempiono le condizioni/requisiti del nuovo standard "Minergie®", mediante la concessione di un sussidio, il cui importo corrisponde alla quota parte del Comune (50%) della tassa di decisione (spese escluse) stabilita secondo l'art. 19 cpv. 1 LE.

2Il sussidio è accordato fino al momento in cui lo standard "Minergie®" non sarà dichiarato di natura obbligatoria per tutte le costruzioni e gli impianti.

3Il municipio disciplina mediante ordinanza le modalità di pagamento del sussidio, che non può essere versato prima dell'ottenimento della certificazione "Minergie-®", del collaudo della costruzione o dell'impianto e della concessione del permesso di abitabilità.

Art. 108

Rimedi di diritto

1Se espressamente indicato nella decisione contro le risoluzioni del municipio e dei suoi servizi amministrativi sussiste la facoltà di reclamo all'esecutivo stesso nel termine di 15 giorni.

2Contro le risoluzioni degli organi comunali è dato il ricorso al Consiglio di Stato secondo i termini e le modalità previste dalla LOC, dalla LPAm o da altra legge speciale.

Art. 113

Convenzioni

1Le convenzioni sono votate dal consiglio comunale giusta l'art. 30 del presente regolamento.

2Resta riservata la delega al Municipio secondo l'art. 9 cpv. 2 del presente regolamento.

Legge organica comunale

(del 10 marzo 1987)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 2 luglio 1985 n. 2954 del Consiglio di Stato,

decreta:

TITOLO I Il Comune

Definizione	Art. 1 Il comune è una corporazione di diritto pubblico, con personalità giuridica e territorio proprio, autonoma nei limiti stabiliti dalla costituzione e dalle leggi.
Compiti. Autonomia residua	Art. 2 Il comune svolge a livello locale i compiti pubblici generali che non spettano alla Confederazione o al Cantone.
Garanzia	Art. 3 La circoscrizione e la denominazione dei comuni possono essere modificati soltanto a norma delle disposizioni legali.
Suddivisioni	Art. 4 ¹La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità. ²Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i confini.¹⁾ ³L'organizzazione delle frazioni e dei quartieri è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva, riservato il diritto di ottenere risposta da parte del municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.¹⁾ ⁴Il numero e la denominazione delle frazioni e dei quartieri possono essere variati con la procedura prevista per la modifica del regolamento comunale.²⁾ Art. 5 ...³⁾
Domicilio comunale	Art. 6 È domiciliato in un comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi duramente.

Pubblicata nel BU **1987**, 173.

¹⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

²⁾ Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

³⁾ Art. abrogato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU **2006**, 30.

- Diritti politici** **Art. 7¹⁾** I diritti politici in materia comunale sono regolati dalla legge speciale.
²La legge speciale ne disciplina le condizioni e le modalità.
- Stemma e sigillo** **Art. 8** ¹Ogni comune ha uno stemma e un sigillo.
²L'adozione dello stemma è di competenza dell'assemblea o del consiglio comunale; quella del sigillo è di competenza del municipio.
³...²⁾

TITOLO II Organizzazione politica del comune

Capitolo I Gli organi del comune

- Organi** **Art. 9** ¹Gli organi sono:
a) l'assemblea;
b) il consiglio comunale dove è stato costituito;
c) il municipio.
²Essi amministrano il comune secondo i rispettivi attributi stabiliti dalla legge.
³Il numero dei municipali, dei supplenti e dei consiglieri comunali è fissato dal regolamento; può essere modificato solo per l'inizio di un periodo quadriennale di nomina.
⁴Il regolamento comunale, fissandone i limiti, può legittimare il municipio a delegare al segretario comunale, ai servizi dell'amministrazione e alle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate nonché ai relativi funzionari, competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate leggi speciali.³⁾
⁵Contro le decisioni delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo al municipio, responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate.⁴⁾
- Data di elezione** **Art. 10** ¹L'elezione del municipio e del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto dell'anno precedente.
È riservato l'art. 11 cpv. 3 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.⁵⁾
²Il consiglio comunale di prima istituzione è eletto entro quattro mesi dall'approvazione del regolamento comunale da parte del Consiglio di Stato e resta in carica per il periodo che manca a completare il quadriennio.⁶⁾
- Formazione dei membri degli organi comunali** **Art. 10a** Il Consiglio di Stato organizza corsi di formazione e di aggiornamento per i membri del Municipio, del Consiglio comunale e dell'Assemblea comunale.⁷⁾

¹⁾ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

²⁾ Cpv. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

³⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627; precedente modifica: BU **1999**, 273.

⁴⁾ Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

⁵⁾ Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU **2004**, 59.

⁶⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

⁷⁾ Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

Capitolo II

L'assemblea comunale

Definizione	Art. 11 ¹L'assemblea comunale è la riunione dei cittadini. ²È cittadino chi ha i diritti politici in materia comunale. ³La partecipazione all'assemblea è un dovere civico.
Attribuzioni: a) per scrutinio popolare	Art. 12 ¹L'assemblea per scrutinio popolare: a) elegge il municipio, il sindaco ed il consiglio comunale; b) decide sulle domande di iniziativa e di referendum nei comuni dove è stato costituito il consiglio comunale. ²Le elezioni avvengono secondo le norme della legge speciale.¹⁾
b) in pubblica seduta	Art. 13 ¹L'assemblea in seduta pubblica: a) adotta i regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;²⁾ b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione comunale; c) approva il preventivo del comune e delle aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire con l'imposta; d) adotta e modifica il piano regolatore; e) autorizza le spese di investimento; f) esamina ogni anno i conti consuntivi del comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione;²⁾ g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;³⁾ h) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;³⁾ i) approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili;³⁾ l) autorizza il municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative; m) ...⁴⁾ n) accorda l'attinenza comunale; o) nomina i delegati del comune nei consorzi giusta le norme della legge sul consorzio dei comuni e dei singoli statuti consortili; p) nomina con sistema proporzionale i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale;³⁾ q) nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, la commissione della gestione e le altre commissioni previste dal regolamento;³⁾ r) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale. ²Il regolamento comunale può prevedere per le competenze di cui alle lettere e), g), h) e l) del cpv. 1 e per le convenzioni, la delega decisionale a favore del municipio, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento di applicazione.⁵⁾

¹⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

²⁾ Lett. modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

³⁾ Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

⁴⁾ Lett. abrogata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

⁵⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627; precedente modifica: BU **1999**, 273.

³L'assemblea fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade, se non è utilizzato.¹⁾

Numero legale	Art. 14 ¹L'assemblea può deliberare validamente se è presente un decimo dei cittadini. ²Nel computo del numero legale non si tiene conto dei municipali e dei supplenti né dei cittadini residenti all'estero.
Assemblea costitutiva	Art. 15²⁾ ¹L'assemblea si riunisce in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati dell'elezione del municipio; la seduta viene aperta dal sindaco il quale chiama due scrutatori a formare l'ufficio provvisorio. ²L'assemblea provvede esclusivamente: a) alla nomina per il primo anno del quadriennio dell'ufficio presidenziale; b) alla nomina, per il quadriennio, delle commissioni previste dal regolamento comunale, dei delegati del comune nei consorzi e negli altri enti di diritto pubblico o privato secondo l'art. 13 lett. o) e p).
Assemblee ordinarie. Oggetti	Art. 16²⁾ ¹L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno. ²La prima si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente del comune e delle aziende municipalizzate. ³La seconda si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.
Data delle assemblee ordinarie. Rinvio	Art. 17³⁾ ¹Il regolamento comunale fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l'approvazione della gestione comunale deve avvenire entro il 30 aprile e l'approvazione del preventivo entro il 31 dicembre. Il presidente dell'assemblea, d'intesa con il municipio, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda assemblea ordinaria sino al 30 giugno e, rispettivamente, sino al 28 febbraio. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato, che su istanza motivata del presidente può pure prorogare eccezionalmente i termini. ²Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo comunale, almeno due giorni precedenti la riunione. ³Se le assemblee cadono in un giorno in cui si svolgono votazioni federali, cantonali, distrettuali, di circolo o comunali, l'assemblea dovrà essere convocata entro gli otto giorni successivi.
Assemblee straordinarie	Art. 18⁴⁾ ¹Le assemblee straordinarie sono convocate dal presidente, d'intesa con il municipio: a) quando il municipio lo ritiene opportuno; b) su domanda popolare; c) quando l'autorità cantonale lo impone. ²In caso di disaccordo sulla data dell'assemblea prevale l'opinione del presidente.

¹⁾ Cpv. introdotto (ex cpv. 2) dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

²⁾ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

³⁾ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627; precedente modifica: BU **1999**, 273.

⁴⁾ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

Assemblee su domanda popolare

Art. 19 ¹I cittadini possono chiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria per deliberare su uno o più oggetti di sua competenza.

²La domanda di convocazione da presentarsi per iscritto al municipio deve essere firmata da almeno $\frac{1}{6}$ dei cittadini; deve inoltre essere motivata ed indicare gli oggetti su cui deliberare.

³La domanda che tende a conseguire la revoca di una precedente risoluzione deve raccogliere le firme di almeno $\frac{1}{4}$ dei cittadini.

⁴Nel computo del numero legale non si tiene conto dei cittadini residenti all'estero.

⁵Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione.¹⁾

⁶Il municipio, riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, convoca l'assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo.¹⁾

⁷Riservate leggi speciali, le deliberazioni adottate dall'assemblea sono assoggettate alla procedura di rinvio prevista dall'art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal municipio, affinché licenzi un messaggio nel termine di 6 mesi.²⁾

Modo di convocazione

Art. 20³⁾ ¹Il presidente dell'assemblea, d'intesa con il municipio, convoca l'assemblea mediante avviso personale al domicilio dei cittadini e pubblicazione all'albo comunale durante dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare. In caso di disaccordo sulla data di convocazione dell'assemblea prevale l'opinione del presidente.

²L'assemblea andata deserta è riconvocata non prima di sette giorni; essa potrà deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

³Il presidente, d'intesa con il municipio, può prevedere nell'avviso di convocazione la data di riconvocazione dell'assemblea che andasse deserta; la conferma della riconvocazione deve essere pubblicata all'albo comunale durante il periodo che precede la riunione. In caso di disaccordo sulla data della riconvocazione prevale l'opinione del presidente.

Ordine del giorno

Art. 21 Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Luogo e giorno⁴⁾

Art. 22 ¹Le assemblee sono tenute nel luogo stabilito dal regolamento comunale.¹⁾
^{2...}⁵⁾

Ufficio presidenziale

Art. 23 ¹Ogni anno all'inizio della prima assemblea ordinaria, è designato l'ufficio presidenziale composto di un presidente, di un vicepresidente e di due scrutatori.⁶⁾

²Il sindaco e i municipali in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale.⁷⁾

**Verbale:
a) contenuto**

Art. 24 ¹Il segretario comunale, o in sua assenza una persona designata dal sindaco, redige il verbale che deve contenere:

¹⁾ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

²⁾ Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

³⁾ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273; precedente modifica: BU **1994**, 285.

⁴⁾ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

⁵⁾ Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

⁶⁾ Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU **1994**, 285.

⁷⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, tenuto conto dell'art. 29 cpv. 2;
- d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.

²Per la redazione del verbale è ammesso l'ausilio di mezzi tecnici di registrazione il cui uso sarà stabilito dal regolamento di applicazione.

b) approvazione **Art. 25¹⁾** ¹Il contenuto del verbale relativo all'art. 24 lett. c) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.

²Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine di ogni seduta.

³Il regolamento comunale può prevedere che il riassunto delle discussioni sia verbalizzato a parte, trascritto e approvato nell'assemblea successiva.

Pubblicità dell'assemblea **Art. 26** ¹L'assemblea è pubblica.

²Il pubblico, secondo le modalità previste dal regolamento comunale, assiste in silenzio, non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.

Ordine nell'assemblea **Art. 27** ¹Il presidente dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni.

²Il presidente ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala.

³Persistendo i disordini, il presidente può sospendere o sciogliere l'assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati.

Compiti del presidente. Discussioni e votazioni **Art. 28** ¹Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

²I cittadini possono prendere la parola due volte su ogni oggetto, osservati i limiti di tempo fissati dal regolamento comunale.

³Il rappresentante del municipio ha facoltà di parlare senza limitazioni a sostegno delle proposte del municipio.

⁴Esaurita la discussione, si passa al voto; se vi sono più proposte, si procede con votazioni eventuali. Il regolamento di applicazione stabilisce le modalità.

⁵...²⁾

Sistema di voto **Art. 29** ¹L'assemblea vota per l'alzata di mano o per separazione; va eseguita la controprova.

²Il verbale deve indicare il numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.

³Essa vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione; sono riservati i casi in cui la legge o il regolamento comunale prescrive il sistema di voto.

¹⁾ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

²⁾ Cpv. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

Maggioranza: a) semplice	Art. 30 ¹L'assemblea decide a maggioranza dei votanti riservati i casi in cui la legge richiede una maggioranza qualificata. ²Non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco. ³In caso di parità la votazione viene ripetuta in un'assemblea successiva; se il risultato è ancora di parità, il presidente decide.
b) qualificata	Art. 31 ¹Per gli oggetti contemplati nelle lett. d, e, g, h, i, l dell'art. 13, l'assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti. ²Non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco. ³In ogni caso, i voti affermativi devono costituire almeno la metà dei cittadini presenti. ⁴Il cittadino escluso dal voto in forza dell'art. 32 non è computato nel numero dei presenti.
Casi di collisione	Art. 32¹⁾ ¹Un cittadino non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti, secondo l'art. 83. ²Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore ad eccezione delle deliberazioni su singoli aspetti. ³... ⁴L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri. ⁵La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.
Messaggi e rapporti	Art. 33²⁾ ¹I messaggi all'assemblea comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi alle commissioni e depositati in cancelleria per consultazione almeno trenta giorni prima della seduta. ²Le commissioni allestiscono i rapporti scritti con le relative proposte e li depositano presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell'assemblea; la cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio. ³Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza. ⁴È applicabile l'art. 57.
Commissioni permanenti. Composizione, convocazione e funzionamento	Art. 34³⁾ Il regolamento comunale stabilisce le commissioni permanenti, il numero dei membri, ritenuto un minimo di tre, e dei supplenti, le forme di convocazione ed il funzionamento delle commissioni, rispettati gli articoli 70, 71, 72 e 73.
Commissioni speciali	Art. 35 Per l'esame di problemi determinati l'assemblea può nominare commissioni speciali composte da tre a undici cittadini.

¹⁾ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627; precedenti modifiche: BU **1999**, 273; BU **2007**, 575.

²⁾ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

³⁾ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

- Interpellanze** **Art. 36** ¹Ogni cittadino, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare il municipio per essere informato su oggetti d'interesse comunale.¹⁾
²Il municipio risponde immediatamente o alla prossima assemblea.
³Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'assemblea, il municipio è tenuto a rispondere nel corso della stessa.
⁴L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta del municipio. L'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplice del municipale.
Vi può essere una discussione generale se l'assemblea lo decide.²⁾
- Mozioni** **Art. 37** ¹Ogni cittadino può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza dell'assemblea che non sono all'ordine del giorno.¹⁾
²Il Municipio è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.¹⁾
³Se il municipio dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.
⁴Se il municipio non dà alcun preavviso nel termine suindicato o lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.
⁵Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha diritto di essere sentito.
- Proposte di emendamento³⁾** **Art. 38⁴⁾** ¹Nessuna proposta può essere esaminata dall'assemblea senza il preavviso municipale.
²È possibile presentare proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno. Le proposte marginali possono essere decise seduta stante.
Le proposte sostanziali, se contenute in un rapporto di una commissione del consiglio comunale incaricata dell'esame del messaggio municipale, se condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante.
Negli altri casi l'oggetto deve essere rinviato in Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi.⁵⁾
³Le deliberazioni adottate dall'organo legislativo convocato ai sensi degli art. 19 e 50 cpv. 1 lett. b) sono assoggettate alla procedura di rinvio di cui al cpv. 2 ultima frase per le proposte di emendamento a carattere sostanziale.⁵⁾
- Revoca di risoluzioni** **Art. 39** ¹L'assemblea può revocare una risoluzione riservata i diritti dei terzi.
²La revoca può essere proposta dal municipio o dai cittadini nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 19.⁶⁾

¹⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

²⁾ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

³⁾ Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

⁴⁾ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

⁵⁾ Cpv. modificato dalla L 10.5.2005; in vigore dal 1.7.2005 - BU **2005**, 205.

⁶⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627; precedente modifica: BU **1994**, 285.

³Per la revoca occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti, e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei cittadini presenti al momento della votazione.

Art. 40 ...¹⁾

**Pubblicazione
delle risoluzioni**

Art. 41 ¹Il presidente, entro cinque giorni, pubblica all'albo comunale le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.²⁾

²I termini decorrono dalla data di pubblicazione.

Capitolo III

Il consiglio comunale

**Istituzione.
Attributi**

Art. 42 ¹I comuni che contano almeno trecento abitanti possono stabilire per regolamento l'istituzione del consiglio comunale con un numero di membri non inferiore a 15 e non superiore a 60. I comuni con più di 5000 abitanti devono avere almeno 30 consiglieri comunali.

²Il consiglio esercita gli attributi dell'assemblea (art. 13) riservato il diritto di referendum e di iniziativa.

³Il consiglio comunale può dotarsi di norme di funzionamento interne a completazione delle disposizioni della presente legge.³⁾

Eleggibilità

Art. 43 ¹Sono eleggibili in consiglio comunale i cittadini del comune.

²La carica è incompatibile con quella di consigliere di Stato, di municipale o supplente e di dipendente del comune e delle sue aziende.

³Possono pure fare parte del consiglio comunale i docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell'ambito dell'amministrazione.

Art. 44 ...⁴⁾

**Dimissioni e
rinuncia alla
carica⁵⁾**

Art. 45⁶⁾ ¹Le dimissioni e la rinuncia alla carica sono inoltrate al municipio che le trasmette al consiglio comunale per decisione alla prossima seduta; esse devono essere motivate.

²È riservata la legge speciale.

Seduta costitutiva

Art. 46 ¹Il consiglio comunale è convocato dal municipio in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.

²La seduta è aperta dal consigliere anziano per età, il quale chiama a formare l'ufficio provvisorio due scrutatori.

¹⁾ Art. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

²⁾ Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU **1994**, 285.

³⁾ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

⁴⁾ Art. abrogato dalla L 7.10.1998 - BU **1998**, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU **1999**, 5138.

⁵⁾ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

⁶⁾ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi¹⁾	Art. 47²⁾ I membri del Consiglio comunale assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dall'Autorità designata.
Ufficio presidenziale	Art. 48 ¹L'ufficio presidenziale è costituito di: a) un presidente; b) uno o due vicepresidenti; c) due scrutatori. ²Esso viene nominato ogni anno la prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria. ³Le cariche non sono obbligatorie.
Sessioni ordinarie	Art. 49 ¹Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno alla data prevista dal regolamento comunale. ²La prima è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente. ³La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente. ⁴Il presidente del consiglio comunale, d'intesa con il municipio, per giustificati motivi può prorogare di due mesi al massimo i termini di cui ai cpv. 2 e 3. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.³⁾ ⁵Il Consiglio di Stato su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini di cui al cpv. 4.³⁾
Sessioni straordinarie	Art. 50 ¹Il consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria: a) se il municipio lo ritiene opportuno; b) se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente. ²Il presidente decide sulla regolarità e sulla ricevibilità della domanda; d'accordo con il municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l'opinione del presidente.⁴⁾ ³Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi della lett. b) sono assoggettate alla procedura di rinvio prevista dall'art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal municipio. Sono riservate leggi speciali.³⁾
Modo di convocazione	Art. 51 ¹ Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente d'intesa con il municipio, con avviso all'albo comunale e comunicazione personale scritta ad ogni consigliere con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno. In caso di disaccordo sulla data di convocazione del consiglio comunale, prevale l'opinione del presidente. ⁴⁾

¹⁾ Nota marginale modificata dalla L 7.10.1998 - BU **1998**, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU **1999**, 5138.

²⁾ Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU **1998**, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU **1999**, 5138.

³⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627; precedente modifica: BU **1999**, 273.

⁴⁾ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273; precedente modifica: BU **1994**, 285.

²La convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo in caso d'urgenza, da riconoscersi dal municipio e dal presidente.¹⁾

³La convocazione d'urgenza deve pervenire ai consiglieri entro il giorno antecedente la riunione.

Luogo	Art. 52 ¹ Le sedute sono tenute nel luogo stabilito dal regolamento comunale. ²⁾ ^{2...} ³⁾
Frequenza. Sanzioni	Art. 53 ¹ La partecipazione alle sedute è obbligatoria. ^{2...} ³⁾ ^{3...} ³⁾ ⁴ Se il consigliere comunale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il presidente deve segnalare il caso all'autorità di vigilanza. ²⁾
Riconvocazione. Sanzione	Art. 54 ¹ Il consiglio comunale non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. ² Se il consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il presidente procede ad una nuova convocazione. ²⁾ ^{3...} ³⁾ ⁴ Se per due volte consecutive il consiglio non può deliberare per mancanza del numero legale, si procede come all'art. 53 cpv. 4.
Funzionamento	Art. 55 ¹ Le sedute del consiglio sono pubbliche e sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci. ² Il municipio vi partecipa in corpore o con una delegazione, senza diritto di voto. ³ Il sindaco e i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del municipio e a sostegno delle proposte municipali. ²⁾ ⁴ Per il mantenimento dell'ordine, il comportamento del pubblico, l'esclusione dei contravventori e la sospensione delle sedute valgono le disposizioni degli art. 26 e 27.
Messaggi municipali	Art. 56 ¹ I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi immediatamente ai consiglieri comunali, almeno trenta giorni prima della seduta. ⁴⁾ ² Salvo i casi dove è domandata e concessa l'urgenza, i messaggi non possono venir discussi e votati se non dopo esame e preavviso di una commissione del consiglio comunale.

¹⁾ Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU **1994**, 285.

²⁾ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

³⁾ Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

⁴⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627; precedente modifica: BU **1999**, 273.

Ritiro e rinvio¹⁾	Art. 57 ¹I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del consiglio comunale. ²Con deliberazione a maggioranza semplice il consiglio comunale può rinviare i messaggi al municipio.²⁾
	Art. 58 ...³⁾
Urgenza ed emendamenti⁴⁾	Art. 59 ¹Il consiglio comunale non può deliberare su oggetti non compresi nell'ordine del giorno, se non è accolta l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri. L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni e nella seduta costitutiva.⁵⁾ ²Per le proposte di emendamento formulate su oggetti all'ordine del giorno è applicabile la procedura di cui all'art. 38 cpv. 2.
Sistema di voto	Art. 60 ¹Il consiglio comunale vota per alzata di mano. ²Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione. ³In materia di concessione dell'attinenza comunale e di nomine di competenza il sistema di voto è disciplinato dal regolamento comunale; sono riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema.
Quoziente di voto: a) maggioranza semplice b) maggioranza qualificata	Art. 61 ¹Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio. ²Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g, h, i, l dell'art. 13 devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio. ³In caso di parità, nelle risoluzioni di cui al cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta. ⁴I consiglieri esclusi dal voto in forza dell'art. 32 non sono computati nel numero dei presenti.
Verbale: a) contenuto b) approvazione	Art. 62⁶⁾ ¹Il segretario comunale è responsabile della tenuta del verbale; esso viene redatto in conformità all'art. 24. ²Il contenuto relativo all'art. 24 lett. c) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda. ³Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine di seduta. ⁴Il regolamento comunale stabilisce le modalità di approvazione del riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.

¹⁾ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

²⁾ Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

³⁾ Art. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

⁴⁾ Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

⁵⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627; precedente modifica: BU **1999**, 273.

⁶⁾ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

⁵Il verbale del riassunto delle discussioni deve essere trasmesso a tutti i consiglieri comunali assieme ai rapporti.

Revoca di risoluzioni	Art. 63 Il consiglio comunale può revocare una risoluzione, con il voto della maggioranza assoluta dei membri, riservati i diritti dei terzi.
Casi di collisione	Art. 64 Nei casi previsti dall'art. 32, un consigliere non può prendere parte nè alla discussione, nè al voto.
Interrogazioni	Art. 65 Il regolamento comunale può prevedere l'istituto delle interrogazioni scritte da parte dei consiglieri comunali e ne disciplina le modalità.
Interpellanze	Art. 66 ¹Ogni consigliere può interpellare il municipio su oggetti d'interesse comunale. ²Il regolamento comunale può prevedere l'obbligatorietà della forma scritta per le interpellanze. ³Il municipio, di regola, risponde immediatamente; se l'interpellanza è presentata in forma scritta almeno 7 giorni prima della seduta, è tenuto a rispondere nella seduta stessa. ⁴L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale. L'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplica del municipale. Vi può essere una discussione generale se il consiglio comunale lo decide.¹⁾
Mozioni	Art. 67²⁾ ¹Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno. ²Esse devono essere immediatamente demandate per esame ad una commissione permanente o speciale, ritenuta la facoltà del municipio di allestire entro il termine di sei mesi: a) un preavviso scritto oppure b) un messaggio a sostegno della proposta. Il municipio, che non intende esprimere un preavviso o proporre un messaggio, deve fare dichiarazione in tal senso nel termine di tre mesi. ³Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; in ogni caso ha diritto di essere sentito. ⁴Il municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza. ⁵Il rapporto della commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla scadenza dei termini di cui al cpv. 2. ⁶Il municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della commissione entro due mesi.
Commissioni permanenti	Art. 68 ¹ Il consiglio comunale nomina ogni quattro anni nella seduta costitutiva la commissione della gestione e le altre commissioni permanenti previste dal regolamento comunale.

¹⁾ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

²⁾ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

²Quando il consiglio comunale ha 30 o più membri le commissioni permanenti devono essere composte di almeno sette membri.¹⁾

³Il regolamento comunale stabilisce il numero dei membri, le forme di convocazione ed il funzionamento.

Commissioni speciali

Art. 69 È facoltà del consiglio comunale di nominare in ogni tempo commissioni speciali per l'esame di determinati problemi.

Quorum

Art. 70 ¹Le sedute delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.

²Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

³Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.²⁾

Rapporti

Art. 71³⁾ ¹La commissione allestisce rapporto scritto con le relative proposte e lo deposita presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell'assemblea rispettivamente del consiglio comunale.

²La cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio e ai singoli consiglieri comunali.

³Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.

Commissione della gestione. Competenze

Art. 72 ¹La commissione della gestione esercita gli attributi stabiliti dagli art. 171a, 172 e seguenti.⁴⁾

²Il regolamento comunale o, di volta in volta, il consiglio comunale, possono affidarle altri compiti.

Rappresentanza proporzionale; gruppi⁵⁾

Art. 73⁶⁾ ¹Nelle commissioni devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone il consiglio; per i supplenti vale quanto prescritto dal regolamento comunale.

²Il gruppo è costituito da tre o più consiglieri eletti sulla stessa lista.⁴⁾

³I consiglieri appartenenti a liste con un numero di eletti insufficiente per formare gruppo possono costituire gruppi misti.

⁴La formazione di un gruppo misto deve essere comunicata alla cancelleria comunale almeno cinque giorni prima della seduta costitutiva.

⁵I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici, con la variante che anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente partecipano al riparto in forza della maggiore frazione.⁴⁾

⁶I membri sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto decide il consiglio comunale.

¹⁾ Entrata in vigore del cpv.: 24 aprile 1988 - BU **1987**, 206.

²⁾ Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

³⁾ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

⁴⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

⁵⁾ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

⁶⁾ Art. modificato dalla L 7.11.1994; in vigore dal 20.12.1994 - BU **1994**, 631.

Pubblicazione delle risoluzioni	Art. 74 ¹Il presidente pubblica entro cinque giorni all'albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso nonché dei termini per l'esercizio del diritto di referendum.¹⁾ ²I termini decorrono dalla data di pubblicazione.
Referendum	Art. 75 ¹Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i dell'art. 13, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali, quando ciò sia domandato da almeno 1/5 dei cittadini, ritenuto un massimo di 3500 cittadini.²⁾ ²Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento della pubblicazione della risoluzione all'albo comunale, esclusi i cittadini all'estero.²⁾ ³La domanda di referendum dev'essere presentata per iscritto al Municipio entro un mese dalla data di pubblicazione della risoluzione all'albo comunale e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.³⁾ ⁴Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione.⁴⁾ ⁵Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare non prima di un mese, né più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione.⁵⁾
Iniziativa	Art. 76⁶⁾ ¹Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d, e, g, h, i dell'art. 13, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali. ²I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all'albo. I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a ritirare l'iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro otto giorni dalle deliberazioni del consiglio comunale. La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dal deposito dell'iniziativa alla cancelleria comunale. ³La domanda dev'essere presentata per iscritto al Municipio, firmata da almeno 1/5 dei cittadini, ritenuto un massimo di 3500 cittadini.²⁾ ⁴Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento del deposito del testo da parte dei promotori, esclusi i cittadini all'estero.²⁾ ⁵Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, il municipio la sottopone al Consiglio comunale, accompagnandola eventualmente con un controprogetto.⁷⁾

¹⁾ Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU **1994**, 285.

²⁾ Cpv. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU **2004**, 481.

³⁾ Cpv. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU **2004**, 481; precedente modifica: BU **2001**, 265.

⁴⁾ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

⁵⁾ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273; precedente modifica: BU **1998**, 391 e FU **1999**, 5138.

⁶⁾ Art. modificato dalla L 20.4.1994; in vigore dal 3.6.1994 - BU **1994**, 152.

⁷⁾ Cpv. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU **2000**, 207; precedente modifica: BU **1998**, 391 e FU **1999**, 5138.

⁶Se si tratta di normativa legislativa, essa può essere presentata in forma generica o in forma elaborata.¹⁾

Esame e decisione del Consiglio comunale²⁾

Art. 77³⁾ ¹Il Consiglio comunale decide previo esame e preavviso di una sua commissione, sulla domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione di regolarità e ricevibilità della domanda di iniziativa.

²Se la domanda di iniziativa legislativa è presentata in forma generica il Consiglio comunale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda.

³Qualunque sia la forma dell'iniziativa il Consiglio comunale può opporre un suo controprogetto. Il municipio può in ogni caso presentare sue osservazioni scritte sull'iniziativa e sul controprogetto prima della decisione del Consiglio comunale.

Votazione popolare

Art. 77a⁴⁾ ¹Se il Consiglio comunale aderisce all'iniziativa questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, è sottoposta a votazione popolare non prima di un mese né più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale.⁵⁾

²Se all'iniziativa popolare il Consiglio comunale contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il controprogetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

³La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

⁴Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del popolo.

Ritiro dell'iniziativa

Art. 78 ¹I firmatari dell'iniziativa possono autorizzare uno o più proponenti a ritirarla, sia in favore di un controprogetto, sia incondizionatamente.

²Per essere valida l'autorizzazione deve essere menzionata nelle liste destinate alla raccolta delle firme.

³L'iniziativa può essere ritirata in qualsiasi tempo, ma al più tardi entro otto giorni dalla pubblicazione all'albo comunale della risoluzione del consiglio comunale di non adesione all'iniziativa.⁶⁾

⁴Il sindaco pubblica immediatamente all'albo comunale il ritiro dell'iniziativa.

Norme sussidiarie²⁾

Art. 79⁷⁾ Per la presentazione delle domande di iniziativa e di referendum, la raccolta, il deposito ed il controllo delle firme, come pure per le votazioni sono applicabili per analogia le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

¹⁾ Cpv. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU **2000**, 207; precedente modifica: BU **1998**, 391 e FU **1999**, 5138.

²⁾ Nota marginale modificata dalla L 7.10.1998 - BU **1998**, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU **1999**, 5138.

³⁾ Art. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU **2000**, 207; precedenti modifiche: BU **1994**, 285; BU **1998**, 391 e FU **1999**, 5138.

⁴⁾ Art. introdotto dalla L 7.10.1998 - BU **1998**, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU **1999**, 5138.

⁵⁾ Cpv. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU **2000**, 207.

⁶⁾ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

⁷⁾ Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU **1998**, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU **1999**, 5138.

Capitolo IV

Il municipio

Funzione, composizione, carica¹⁾	Art. 80 ¹Il Municipio esplica funzioni esecutive, dirigendo collegialmente gli affari comunali in base alle competenze previste dalla legge.²⁾ ²Esso si compone di un numero dispari di membri, scelti fra i cittadini del comune, ritenuto un massimo di sette. ³La carica è obbligatoria.
Supplenti	Art. 81 ¹Nei comuni ove esiste un municipio di tre membri sono designati due supplenti. ²Negli altri comuni, il regolamento comunale può prevedere i supplenti in numero non superiore ai due terzi dei membri del municipio.
Incompatibilità: a) per carica	Art. 82 Non possono assumere la carica di municipale: a) i consiglieri di Stato e il cancelliere dello Stato; b) i magistrati dell'ordine giudiziario;³⁾ c) ...⁴⁾ d) i docenti di nomina comunale; e) i dipendenti del comune e delle sue aziende.
b) parentela	Art. 83 ¹Non possono far parte dello stesso municipio coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei.⁵⁾ ²Questa norma si applica anche ai supplenti municipali. Art. 84 ...⁶⁾
Dimissioni	Art. 85 ¹Sindaco, municipali e supplenti possono dimissionare dalla carica per giustificati motivi, in particolare:⁷⁾ a) l'aver coperto la carica l'intero quadriennio immediatamente precedente; b) l'età di 65 anni; c) un'infermità che la rende eccessivamente gravosa o altro motivo grave. ²Le dimissioni dalla carica di sindaco comportano automaticamente anche quelle dalla carica di municipale.
Procedura dimissioni e rinuncia alla carica¹⁾	Art. 86 ¹Le dimissioni per i motivi di cui all'art. 85 lett. a) e b) sono inoltrate al municipio e hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione. ²Le dimissioni di chi invoca il motivo dell'art. 85 lett. c) e la rinuncia alla carica sono sottoposte dal municipio, con suo preavviso, al Consiglio di Stato che decide inappellabilmente.²⁾ ³È riservata la legge speciale.⁸⁾

¹⁾ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

²⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

³⁾ Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273; precedenti modifiche: BU **1987**, 206; BU **1992**, 349.

⁴⁾ Lett. abrogata dalla L 16.12.1991; in vigore dal 31.1.1992 - BU **1992**, 42.

⁵⁾ Cpv. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU **2007**, 575.

⁶⁾ Art. abrogato dalla L 7.10.1998 - BU **1998**, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU **1999**, 5138.

⁷⁾ Frase modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

⁸⁾ Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

Art. 87 ...¹⁾**Durata della carica²⁾**

Art. 88³⁾ ¹Il Sindaco, i municipali e i supplenti stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

²Essi assumono la carica rilasciando davanti al Giudice di pace la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi.

Seduta costitutiva

Art. 89 ¹Il municipio si riunisce in seduta costitutiva dopo l'elezione del sindaco.

²Provvede alla nomina, tra i suoi membri, del vicesindaco per il quadriennio e procede alla incombenza di cui agli art. 13 lett. p), 46, 90 e 91.

Dicasteri

Art. 90 ¹Il municipio è tenuto ad istituire dicasteri per agevolare l'esame degli oggetti di sua competenza.

²Nessun municipale può rifiutare il dicastero che gli è attribuito.

³L'assegnazione dei dicasteri può essere modificata nel corso del quadriennio con decisione municipale a maggioranza dei presenti.⁴⁾

⁴Il singolo municipale non può prendere decisioni vincolanti.

Delegazioni e commissioni

Art. 91 ¹Il municipio nomina le commissioni e delegazioni imposte dalla legge o dal regolamento e ogni altra che si rendesse necessaria per il controllo di speciali rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza.

²Di ogni commissione e delegazione deve far parte un municipale, di regola in qualità di presidente.⁵⁾

³Il municipio decide sull'opportunità di avvalersi del supporto consultivo delle commissioni e delle delegazioni. Sono riservati leggi speciali e i disposti del regolamento comunale giusta l'art. 4.⁶⁾

⁴Le commissioni e le delegazioni tengono un verbale delle proprie sedute.

Luogo delle sedute

Art. 92 ¹Le sedute municipali devono essere tenute nel locale a ciò destinato, non di uso privato.

²Se speciali ragioni lo giustificano, possono essere tenute eccezionalmente in altro locale che non sia un pubblico esercizio.

Convocazione delle sedute

Art. 93 ¹Il municipio fissa le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana o del mese.

²Il municipio è inoltre convocato dal sindaco:

- a) quando lo reputa necessario;
- b) su istanza di almeno un terzo dei municipali.

¹⁾ Art. abrogato dalla L 7.10.1998 - BU **1998**, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU **1999**, 5138.

²⁾ Nota marginale modificata dalla L 7.10.1998 - BU **1998**, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU **1999**, 5138.

³⁾ Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU **1998**, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU **1999**, 5138.

⁴⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

⁵⁾ Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU **1994**, 285.

⁶⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627; precedente modifica: BU **1999**, 273.

In quest'ultimo caso il sindaco vi dà seguito entro tre giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 197.¹⁾

³Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vicesindaco o da un municipale.

Validità della seduta

Art. 94 ¹Il municipio può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei membri del municipio.

²Inoltre nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 93 se i municipali sono stati avvisati a domicilio, almeno 24 ore prima della riunione.

³Se uno o più municipali, allo scopo dichiarato di impedire una deliberazione per difetto della maggioranza assoluta, abbandonano la seduta, l'oggetto in discussione sarà rinviato alla prossima seduta.

⁴Ripetendosi il caso, la deliberazione potrà essere presa validamente dai presenti.

Chiamata dei supplenti

Art. 95 ¹I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei municipali e solo nel numero necessario a comporla.

²Se il municipio si compone di tre membri, il supplente deve essere chiamato anche in assenza di un solo municipale.

³I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, in applicazione dell'art. 100, viene a mancare la maggioranza assoluta.

⁴I supplenti sono designati per sorteggio, in primo luogo fra quelli appartenenti al o ai gruppi rappresentati dai municipali mancanti.

Frequenza e sanzioni

Art. 96 ¹La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

²...²⁾

³Se il municipale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il municipio segnala il caso all'autorità di vigilanza.³⁾

Difetto della maggioranza assoluta

Art. 97 Se per due volte consecutive, malgrado la convocazione dei membri e dei supplenti, non è presente la maggioranza assoluta, il municipio può validamente deliberare sugli oggetti messi per la terza volta in discussione, qualunque sia il numero dei presenti.

Sedute municipali
a) direzione
b) discussione e votazioni⁴⁾

Art. 98 ¹Le sedute municipali sono dirette dal sindaco; egli è responsabile della loro preparazione.³⁾

²Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.

³Nelle discussioni prende per primo la parola il sindaco, il relatore se fu designato, e in seguito gli altri municipali.

⁴Le votazioni avvengono in forma aperta; se esperite per appello nominale, i municipali votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il sindaco per ultimo.

⁵Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto, se un municipale lo richiede.

¹⁾ Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU **1994**, 285.

²⁾ Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

³⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

⁴⁾ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

Validità delle risoluzioni

Art. 99 ¹Le risoluzioni del municipio sono prese a maggioranza dei presenti; i municipali non possono astenersi dal voto.

²Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.

³In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.

⁴Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del sindaco o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Collisione di interesse

Art. 100 ¹Un membro del municipio non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 83.

²Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore, escluse le deliberazioni su singoli aspetti.¹⁾

³L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.²⁾

⁴La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.²⁾

Divieto di pre-stazione

Art. 101 Un membro del municipio non può assumere, né direttamente né indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore del comune.

Revoca di risoluzioni

Art. 102 Il municipio può revocare una risoluzione con il voto della maggioranza dei suoi membri, riservati i diritti dei terzi.

Verbale. Contenuto e approvazione

Art. 103 ¹Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal sindaco e dal segretario.

²Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

³Ogni municipale può farvi iscriverne, seduta stante, come ha votato.

⁴Il municipio ha facoltà di stabilire che il riassunto della discussione sia verbalizzato a parte, trascritto su registro e approvato nella seduta successiva.

Discrezione e riserbo

Art. 104³⁾ I membri del municipio, delle sue commissioni e delegazioni devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della carica, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta del municipio e delle sue commissioni o delegazioni.

Ispezione di atti. Rilascio di estratti

Art. 105 ¹I municipali hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione comunale.

²Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea o del consiglio comunale o loro delegazioni per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

¹⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

²⁾ Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

³⁾ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

³Identico diritto compete alle commissioni municipali per oggetti di loro pertinenza durante il periodo che intercorre tra la convocazione e la riunione.¹⁾

⁴Ogni cittadino può ottenere gli estratti delle risoluzioni municipali, di quelle dell'assemblea comunale e del consiglio comunale.²⁾

⁵Pari diritto è riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo.²⁾

⁶Gli estratti riferentesi a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.³⁾

Competenze generali

Art. 106⁴⁾ Il municipio, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale:

- a) pianifica l'attività del comune, dirige l'amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del comune, comprese le procedure amministrative;
- b) propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea e del consiglio comunale;
- c) informa sulle decisioni prese l'assemblea o il consiglio comunale quando ne è interpellato;
- d) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dal regolamento comunale;
- e) tiene e aggiorna i cataloghi civici, il registro della popolazione e delle imprese e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti.

Polizia locale

Art. 107 ¹Il municipio esercita le funzioni di polizia locale, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale.⁵⁾

²Queste hanno specialmente per oggetto:

- a) il mantenimento dell'ordine e della tranquillità, la repressione delle azioni manifestamente illegali e le misure dettate dallo stato di necessità;
- b) la tutela della pubblica salute ed igiene;
- c) le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, a disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo;
- d) le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale riservate le norme della legge federale e cantonale;
- e) le funzioni di polizia che la legislazione cantonale e federale devolvono ai municipi.

³Per queste funzioni il municipio può avvalersi di agenti di polizia comunale.

⁴Il regolamento comunale o un regolamento speciale stabiliranno le relative tasse o tariffe.

Richieste di aiuti

Art. 108 ¹Il municipio chiede l'intervento della polizia cantonale quando non dispone di forze sufficienti per assolvere le sue funzioni.

²È riservata la collaborazione con la polizia comunale di altri comuni.

Pericolo generale

Art. 109 ¹In caso di pericolo pubblico il municipio può chiedere alle persone presenti nel comune di prestargli man forte.

²Ai renitenti sarà inflitta una multa fino a fr. 500.-, riservata l'azione penale per disobbedienza a decisioni dell'autorità.⁵⁾

¹⁾ Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU **1994**, 285.

²⁾ Numero del cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU **1994**, 285.

³⁾ Cpv. introdotto dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU **1994**, 285.

⁴⁾ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627; precedente modifica: BU **1999**, 273.

⁵⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

Competenze amministrative

Art. 110¹⁾ ¹Nell'amministrazione del comune il municipio esercita specialmente le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge e determina il moltiplicatore d'imposta;
- b) provvede all'esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, nonché all'impiego dei capitali e al rinnovo dei prestiti;
- d) fa eseguire i regolamenti comunali;
- e) nomina i dipendenti comunali;
- f) delibera in tema di commesse pubbliche;
- g) preavvisa all'assemblea o al consiglio comunale tutte le questioni di loro competenza;
- h) amministra le aziende municipalizzate, i legati e i beni comunali e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi;
- i) rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti;
- l) tutela gli interessi del comune e dei suoi organi nell'ambito di procedure civili, penali ed amministrative, informando l'assemblea o il consiglio comunale.

Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per le competenze delle lett. b, c, d, f, i.

²Il municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Pubblicazioni delle risoluzioni

Art. 111 Il sindaco provvede entro cinque giorni, all'esposizione all'albo comunale delle risoluzioni la cui pubblicazione è prevista dalla legge o quando l'interesse generale lo richiede.

Informazione

Art. 112 ¹Il municipio informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse.

²Sono riservati gli art. 104 e 105 e i disposti di regolamento comunale ai sensi dell'art. 4.²⁾

Art. 113 ...³⁾

Art. 113a ...⁴⁾

Art. 114 ...⁵⁾

Spese non preventivate

Art. 115¹⁾ Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale in rapporto all'importanza del bilancio del comune, comunque non superiore a CHF 100 000.-, il municipio può effettuare spese correnti non preventivate. Il Regolamento d'applicazione ne fissa i limiti.

¹⁾ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627; precedente modifica: BU **1999**, 273.

²⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

³⁾ Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU **2001**, 99; precedente modifica: BU **1999**, 273.

⁴⁾ Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU **2001**, 99; introdotto dalla L 1.12.1997 - BU **1998**, 126.

⁵⁾ Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU **2001**, 99.

Tasse e indennità speciali

Art. 116 ¹Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, il municipio incassa tasse di cancelleria, fissandone in via di ordinanza l'ammontare e le modalità di pagamento.

²Il regolamento comunale fissa l'ammontare delle indennità per prestazioni e interventi del comune richiesti da privati e che esulano dai normali compiti.

Onorario e rimborso spese dei membri del municipio

Art. 117¹⁾ Il regolamento comunale stabilisce il rimborso delle spese vive, delle spese di rappresentanza, e la retribuzione spettante ai membri del municipio, tenendo conto in modo adeguato del lavoro richiesto per l'assolvimento del mandato pubblico.

Capitolo V Il sindaco

**Competenze e funzioni del sindaco:
a) in genere**

Art. 118 ¹Il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio, coordina l'attività del collegio municipale e dirige l'amministrazione con le competenze conferite dalla legge.²⁾

^{2...3)}

³Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull'attività dei dipendenti e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del municipio.

⁴Il sindaco informa immediatamente il Dipartimento interessato per materia, se ritiene una decisione municipale manifestamente contraria alle leggi o ai regolamenti.

b) in particolare

Art. 119⁴⁾ In particolare il sindaco, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale in relazione alle lett. d, e, f:

a) (...);

b) è responsabile della gestione e della trasmissione ai destinatari per i loro incombeni della corrispondenza, delle petizioni, dei rapporti, delle istanze indirizzate al comune;

c) denuncia alle competenti autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella giurisdizione comunale;

d) firma, in unione al segretario comunale, gli atti del comune e provvede alla loro trasmissione;

e) ordina l'esposizione degli atti governativi e del municipio ai sensi dell'art. 111;

f) rilascia, in unione con il segretario, i certificati di domicilio e di capacità elettorale;

g) prende i provvedimenti conferitegli dalla LAC.

Supplenza del sindaco

Art. 120⁵⁾ In caso di assenza il Sindaco è supplito dal Vice Sindaco e, in assenza di questi, dal municipale più anziano per carica, subordinatamente per età.

Casi urgenti

Art. 121 Nei casi urgenti, che esigono l'intervento del sindaco, qualsiasi municipale presente deve provvedere in sua vece, facendo immediato rapporto al sindaco.

Art. 122-123 ...⁶⁾

¹⁾ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

²⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627

³⁾ Cpv. abrogato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU **2006**, 30.

⁴⁾ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627; precedente modifica: BU **1999**, 273.

⁵⁾ Art. modificato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU **2006**, 30.

⁶⁾ Art. abrogati dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

Capitolo VI
L'opzione

Termini	Art. 124¹⁾ ¹Chi, in seguito a nomina viene a trovarsi in un caso di incompatibilità previsto dagli art. 43 e 82 deve optare per una delle cariche. ²Se non opta entro quindici giorni si presume che abbia rinunciato alla nomina. ³Il termine di quindici giorni decorre dalla crescita in giudicato dell'atto di nomina. ⁴Nel caso di elezione è applicabile la legge speciale.
----------------	---

TITOLO III

Capitolo I

I dipendenti del comune

In genere	Art. 125 Il municipio nomina ogni quadriennio il segretario comunale e i dipendenti del comune previsti da leggi speciali o dai regolamenti.
Nomine	Art. 126 ¹I dipendenti del comune sono nominati dal municipio in seguito a concorso pubblicato all'albo per un periodo di almeno sette giorni. ²Il municipio può assumere altre persone a titolo di incarico in caso di necessità, secondo le modalità previste dal regolamento comunale. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale.²⁾
Nomine generali: a) periodo di nomina b) durata in carica c) mancata conferma	Art. 127 ¹Il periodo di nomina scade per tutti i dipendenti del comune, compresi quelli nominati durante il quadriennio, sei mesi dopo le elezioni comunali. ²Salvo proroga da accordare dal Consiglio di Stato, la riconferma è presunta se, entro quattro mesi dalle elezioni, il municipio non comunica al dipendente, precisandone i motivi, la mancata conferma; in ogni caso devono essere rispettati i termini di disdetta dell'art. 132. ³La mancata conferma può avvenire solo per giustificati motivi.
Nullità della nomina	Art. 128¹⁾ È nulla la nomina di dipendenti del comune conseguita con manovre fraudolenti.
Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi³⁾	Art. 129⁴⁾ Prima di entrare in carica il segretario comunale e i dipendenti abilitati ad allestire perizie o rapporti di contravvenzione, nonché quelli designati dal regolamento comunale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Municipio.
Periodo di prova	Art. 130⁵⁾ ¹ Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno di impiego è considerato periodo di prova.

¹⁾ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

²⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

³⁾ Nota marginale modificata dalla L 7.10.1998 - BU **1998**, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU **1999**, 5138.

⁴⁾ Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU **1998**, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU **1999**, 5138.

⁵⁾ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

²Per i dipendenti, la cui assunzione è subordinata al conseguimento di un attestato di idoneità, la durata del periodo di prova è prolungato fino al conseguimento di detto attestato.

³Nei casi dubbi il municipio ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di due anni.

⁴Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Segreto d'ufficio

Art. 131 ¹I dipendenti del comune sono tenuti al segreto d'ufficio.

²Questo obbligo sussiste anche una volta cessato il rapporto di servizio.

Scioglimento del rapporto d'impiego

Art. 132 ¹Ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi.

²Il regolamento comunale può prevedere un termine di disdetta più lungo a dipendenza della funzione e della durata dell'impiego.

Obbligo di notifica dell'autorità giudiziaria

Art. 133 ¹L'autorità giudiziaria notifica al municipio l'apertura di un procedimento penale a carico di un dipendente comunale per reati intenzionali d'azione pubblica, eccetto i casi di lieve entità o senza rilevanza per funzione.

²La notifica avviene subito dopo la contestazione al prevenuto dell'apertura del procedimento, salvo quando vi ostino speciali motivi d'inchiesta.

Provvedimenti disciplinari

Art. 134¹⁾ ¹La violazione di doveri d'ufficio da parte dei dipendenti comunali, la trascuranza e la negligenza nell'adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal municipio con i seguenti provvedimenti disciplinari, riservata l'azione penale:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa fino a fr. 500.-;
- c) il collocamento temporaneo in situazione provvisoria;
- d) il trasferimento ad altra funzione;
- e) la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio per un periodo massimo di tre mesi;
- f) la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio;
- g) l'assegnazione temporanea a una classe inferiore dell'organico;
- h) la destituzione.

²Tali misure sono applicabili anche nei casi dell'art. 133.

³L'applicazione delle sanzioni disciplinari è preceduta da un'inchiesta. Al dipendente viene data conoscenza dell'accusa mossagli e dei risultati dell'inchiesta. Egli può farsi assistere da un procuratore. Le sanzioni sono motivate e comunicate per scritto all'interessato con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

⁴Il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica e privare totalmente o parzialmente dello stipendio, oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione, il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un'inchiesta disciplinare. La decisione provvisoria, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. Contro la decisione è data facoltà di ri-

¹⁾ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627; precedente modifica: BU **1994**, 285.

corso entro quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

**Impugnabilità;
prescrizione**

Art. 134a¹⁾ ¹Contro i provvedimenti disciplinari è dato ricorso entro quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.

²La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in cinque anni a decorrere dalla trasgressione; in presenza di un procedimento penale riguardante gli stessi fatti, questo termine è automaticamente prorogato fino ad un anno dalla crescita in giudicato della decisione penale.

**Regolamento
organico dei
dipendenti
comunali**

Art. 135 ¹I rapporti d'impiego con i dipendenti del comune devono essere disciplinati dal regolamento comunale o dal regolamento organico dei dipendenti.

²Oltre alle disposizioni della presente legge il regolamento deve stabilire le funzioni, i requisiti per la nomina, gli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni.

³In deroga alle disposizioni di questo titolo, i comuni possono adottare le disposizioni della LORD.²⁾

**Dipendenti delle
aziende munici-
palizzate**

Art. 136 Ai dipendenti delle aziende municipalizzate si applicano le norme della presente legge; sono riservate le leggi speciali e i regolamenti comunali particolari.

Capitolo II Il segretario comunale

**Competenze:
a) in genere**

Art. 137 ¹Il Segretario è responsabile della cancelleria comunale ed è capo del personale.³⁾

²Egli dirige, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dal municipio e dal sindaco.

b) in particolare

Art. 138⁴⁾ In particolare il segretario:

- a) firma col sindaco o con chi ne fa le veci gli atti del comune e, da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dal municipio. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale;
- b) redige il verbale dell'assemblea o del Consiglio comunale e del municipio;
- c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del comune;
- d) esercita le funzioni attribuitegli dalla LAC;
- e) è responsabile del sigillo comunale e del suo uso.

Incompatibilità

Art. 139 ¹Il segretario è soggetto all'incompatibilità d'ufficio stabilita per i membri del municipio alle lett. a) e b) dell'art. 82.⁵⁾

²La carica è inoltre incompatibile per parentela nei confronti del sindaco per i casi di cui all'art. 83 e, limitatamente al primo grado, al coniuge, al partner registrato e al conviven-

¹⁾ Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

²⁾ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273; introdotto dalla L 15.3.1995 - BU **1995**, 237 e 297.

³⁾ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

⁴⁾ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

⁵⁾ Cpv. modificato dalla L 16.12.1991; in vigore dal 31.1.1992 - BU **1992**, 42.

te di fatto, anche nei confronti dei municipali. In questi casi egli decade immediatamente dalla carica.¹⁾

Collisione di interesse

Art. 140 In caso di collisione d'interessi personali o di un suo congiunto nei gradi contemplati dall'art. 83 il segretario non può essere presente alla seduta del municipio.

Supplenza

Art. 141 ¹In caso di impedimento o di assenza temporanea il segretario è supplito da una persona designata dal municipio.

²Quando la carica di segretario comunale diviene vacante il municipio è tenuto a provvedere, entro tre mesi, alla nomina di un nuovo titolare.

Requisiti; diploma cantonale per l'esercizio della professione; frequenza di corsi obbligatori di formazione²⁾

Art. 142³⁾ Il segretario comunale dev'essere di nazionalità svizzera, avere i diritti civili ed essere in possesso del diploma cantonale, che lo abilita all'esercizio della professione.

²Il segretario privo del diploma cantonale deve conseguirlo entro due anni, pena la decadenza dalla carica. Il municipio può concedere una proroga di un anno.

³Il segretario in carica è tenuto a seguire i corsi obbligatori di formazione continua.

Art. 143 ...⁴⁾

Corsi di formazione²⁾

Art. 144 Il Consiglio di Stato è responsabile dei corsi obbligatori di formazione di base e di aggiornamento per i segretari.³⁾

TITOLO IV Norme di polizia

Contravvenzioni

Art. 145 ¹Il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.

²Il massimo della multa è di fr. 10 000.–, riservate le leggi speciali.

Rapporti. Segnalazioni

Art. 146 ¹I municipali e i dipendenti che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al municipio.⁵⁾

²Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Procedura: a) rapporto di contravvenzione

Art. 147 ¹Il rapporto di contravvenzione deve indicare i fatti, il luogo, la data e il periodo in cui le infrazioni sono avvenute e le norme di legge o di regolamento violate.

²Il municipio lo intima al denunciato assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni per le osservazioni scritte.

³È applicabile, per il resto, la legge di procedura per le cause amministrative.

¹⁾ Cpv. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU **2007**, 575.

²⁾ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

³⁾ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

⁴⁾ Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627

⁵⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

- b) decisione** **Art. 148** ¹Accertata la violazione il municipio infligge la multa; nella decisione devono essere richiamati:
a) il rapporto di contravvenzione;
b) i motivi della multa;
c) l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la trasgressione;
d) l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
²La decisione di multa è impugnabile dinnanzi al Consiglio di Stato.¹⁾
³Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.²⁾
⁴La decisione di abbandono del procedimento contravvenzionale dev'essere notificata al denunciato.
- Prescrizione** **Art. 149**³⁾ Per la prescrizione è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.
- Pagamento e commutazione** **Art. 150** ¹Le multe devono essere pagate entro un mese da quando sono definitive.
²Il municipio può concedere una proroga non superiore a due mesi o accordare la possibilità di pagamento a rate nel termine massimo di sei mesi.
³Se la multa non è pagata tempestivamente, il municipio procede in via esecutiva.
⁴Non essendo possibile l'incasso, il Giudice dell'applicazione della pena, su istanza del municipio e previa diffida di 10 giorni, commuta la multa in pena detentiva sostitutiva fino a un massimo di tre mesi con comunicazione all'autorità di esecuzione.⁴⁾ ⁵⁾
⁵Contro la decisione di commutazione della multa il condannato e il municipio possono interporre ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale giusta l'art. 341 del Codice di procedura penale.⁶⁾ ⁵⁾

TITOLO V

Funzionamento amministrativo del comune

Capitolo I

Gestione finanziaria e contabilità

Principi della gestione finanziaria e della contabilità

Art. 151 ¹La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dall'equilibrio finanziario, dalla parsimonia, dall'economicità, dalla causalità e dalla compensazione dei vantaggi, nonché dal divieto del vincolo delle imposte.

²La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del comune.

¹⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

²⁾ Cpv. modificato dal DL 16.12.1991; in vigore dal 1.3.1992 - BU **1992**, 63.

³⁾ Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU **2006**, 561.

⁴⁾ Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU **2007**, 17.

⁵⁾ **Norma transitoria:** BU **2007**, 21 (27 novembre 2006).

– Per le multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, la commutazione è di competenza dell'autorità designata dal diritto anteriore (Tribunale cantonale amministrativo).

⁶⁾ Cpv. modificato dalla L 19.2.2008; in vigore dall'11.4.2008 - BU **2008**, 204; precedenti modifiche: BU **1994**, 285; BU **2007**, 17.

Preventivi e consuntivi	Art. 152 ¹Il municipio presenta ogni anno all'assemblea o al consiglio comunale il preventivo e il consuntivo del comune e delle aziende municipalizzate. ²Essi si estendono alla gestione dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Conto amministrativo	Art. 153 Il conto amministrativo si compone del conto di gestione corrente e del conto investimenti.
Conto di gestione corrente	Art. 154 ¹Il conto di gestione corrente contiene le spese e i ricavi del relativo periodo contabile. ²Essi modificano il capitale proprio o il disavanzo riportato. ³In particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno un carattere di consumo, gli interessi e gli ammortamenti.
Conto degli investimenti	Art. 155 ¹Il conto degli investimenti considera i movimenti finanziari che servono alla costituzione di importanti beni amministrativi e patrimoniali, nonché beni sussidiati, con durata d'utilizzazione di più anni. ²Esso deve indicare l'investimento lordo e netto. ³Il legislativo vota il credito necessario per la realizzazione dell'investimento e ad opera conclusa, nella risoluzione finale di approvazione dei conti consuntivi, ne dà scarico al municipio a maggioranza semplice.¹⁾
Piano finanziario	Art. 156²⁾ ¹Il comune può dotarsi di un piano finanziario, allestito dal municipio, che contenga le indicazioni: a) sulle spese e ricavi della gestione corrente; b) sugli investimenti; c) sul fabbisogno finanziario e il possibile finanziamento; d) sull'evoluzione del patrimonio, dei debiti e del capitale proprio. ²Per il comune con oltre 500 abitanti il piano finanziario è obbligatorio. ³Il piano finanziario deve essere sottoposto per discussioni all'assemblea o al consiglio comunale. ⁴Il piano finanziario va aggiornato quando vi sono modifiche di rilievo, in ogni caso dopo due anni, con comunicazione al Consiglio comunale.¹⁾
Contenuto del preventivo	Art. 157²⁾ ¹Il preventivo deve contenere le previsioni sui ricavi, sulle spese di gestione corrente con esplicita indicazione del fabbisogno. Deve inoltre dare indicazioni sul gettito dell'imposta comunale, determinando il presumibile risultato d'esercizio. ²Esso deve inoltre dare indicazioni sulla situazione delle entrate e delle uscite del conto investimenti per opere già votate o da votare.
Ammortamento. Interesse del debito	Art. 158³⁾ ¹Ogni anno deve essere previsto l'ammortamento della sostanza ammortizzabile con tassi differenziati a seconda del genere d'investimento. ²In ogni caso il totale degli ammortamenti non può risultare inferiore al 10% della sostanza ammortizzabile allibrata a bilancio.

¹⁾ Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

²⁾ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

³⁾ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

³Le infrastrutture per il servizio di approvvigionamento dell'acqua potabile e per la depurazione delle acque quali le canalizzazioni e gli impianti di depurazione non fanno parte della sostanza ammortizzabile e sono ammortizzate in base alla durata di utilizzo del bene, applicando i tassi d'ammortamento sul valore iniziale stabiliti dal regolamento.

⁴I terreni patrimoniali non edificati e le partecipazioni amministrative non fanno parte della sostanza ammortizzabile e sono ammortizzati sulla base della perdita effettiva subita dal bene durante l'esercizio.

⁵L'eccedenza passiva deve essere ammortizzata di regola entro quattro anni. Il Dipartimento può concedere un lasso di tempo superiore se sussistono fondati motivi.

⁶Le spese per ammortamento, unitamente a quelle degli interessi del debito comunale, deve essere iscritta nel preventivo del conto gestione corrente.

Contenuto della sostanza ammortizzabile

Art. 159 La sostanza ammortizzabile si compone di beni d'investimento mobili e immobili, di contributi per investimenti e delle altre spese di ogni genere, iscritte nelle attività di bilancio.

Bilancio patrimoniale

Art. 160 ¹Gli attivi sono classificati in modo da indicare i beni patrimoniali, i beni amministrativi e l'eventuale disavanzo riportato.

²I passivi sono classificati in modo da indicare il capitale di terzi e l'eventuale capitale proprio.

³Il capitale proprio consiste nell'eccedenza della somma dei valori allibrati dei beni amministrativi e patrimoniali rispetto alla somma degli impegni; esso si modifica secondo i risultati d'esercizio.

Debito pubblico e autofinanziamento

Art. 161 ¹Il debito pubblico è costituito dalla differenza fra il totale dei debiti ed il valore dei beni patrimoniali allibrati a bilancio.

²L'autofinanziamento è la somma algebrica degli ammortamenti sui beni amministrativi e dell'avanzo o del disavanzo del conto di gestione corrente.

³Il municipio provvede a contrarre i prestiti necessari a sopperire al fabbisogno di liquidità non coperto dall'autofinanziamento. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale.¹⁾

Moltiplicatore

Art. 162 ¹Il moltiplicatore è il rapporto percentuale tra il fabbisogno ed il gettito dell'imposta cantonale base.

²Il municipio lo stabilisce annualmente, dopo l'approvazione del conto preventivo dell'anno ma al più tardi entro il 31 dicembre, secondo i seguenti criteri:

- a) aggiorna, se necessario, il fabbisogno di preventivo;
- b) tiene conto dell'ammontare del capitale proprio;
- c) deduce l'imposta personale e l'imposta immobiliare.¹⁾

Deliberazioni sul preventivo

Art. 163 ¹L'assemblea o il consiglio comunale esamina il preventivo voce per voce.

²La decisione formale avviene sui singoli emendamenti e sul complesso.

Impiego di crediti

Art. 164 I crediti possono essere impiegati dal municipio solo per l'oggetto per il quale furono accordati.

¹⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627; precedente modifica: BU **1999**, 273.

Credito quadro	Art. 164a¹⁾ ¹I comuni possono utilizzare il credito quadro per la realizzazione di un programma di investimenti articolato in più interventi. ²La decisione del legislativo deve contemplare: a) il progetto di massima delle opere da realizzare; b) l'ammontare massimo del credito quadro; c) l'organo competente per la suddivisione in singoli crediti d'impegno; d) il termine entro il quale decade se non utilizzato.
Messaggi relativi a investimenti	Art. 164b²⁾ I messaggi con proposte di investimento rilevanti per rapporto all'importanza del bilancio del comune contengono indicazioni sulle conseguenze finanziarie.
Gestione corrente. Spese non preventivate. Sorpassi	Art. 165 ¹Il municipio non può fare spese che non siano iscritte nel preventivo, nè superare quelle iscritte, senza il consenso dell'assemblea o del consiglio comunale, riservato l'art. 115. ²I sorpassi devono essere evidenziati e giustificati in sede di consuntivo. ³Nei casi di assoluta urgenza il municipio può procedere a spese non preventivate o superare quelle iscritte, ritenuta la ratifica alla prima assemblea o seduta del consiglio comunale.
Anticipazioni	Art. 166 Se il municipio avesse mancanza di liquidità per sopperire a spese iscritte nel preventivo del conto gestione corrente può ricorrere ad anticipazioni, purchè siano integralmente rimborsate, di regola entro l'anno successivo.
Contenuto del consuntivo	Art. 167 ¹Il consuntivo contiene: a) il conto amministrativo; b) il bilancio patrimoniale. ²Nel bilancio patrimoniale figurano tutte le attività e passività del comune, compresi i crediti verso i debitori e i debiti verso i creditori.³⁾
Credito suppletorio⁴⁾	Art. 168⁵⁾ ¹Il credito suppletorio è il complemento di un credito d'investimento. ²Il credito suppletorio deve essere chiesto se il sorpasso accertato sarà di almeno il 10% del credito originario e superiore a fr. 20 000.–. Tali sorpassi devono essere approvati con apposito messaggio secondo le norme previste per i relativi crediti. Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata. ³La richiesta deve essere presentata non appena il sorpasso diventa prevedibile.
Avanzo d'esercizio	Art. 169 ¹L'avanzo d'esercizio deve essere destinato a diminuzione del disavanzo riportato o ad aumento del capitale proprio. ²L'ammontare del capitale proprio non può superare il gettito d'imposta cantonale base salvo autorizzazione del Consiglio di Stato.

¹⁾ Art. introdotto dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

²⁾ Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

³⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

⁴⁾ Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

⁵⁾ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

Pagamenti e riscossioni	Art. 170 ¹Il comune deve tenere un conto corrente mediante il quale effettuare i pagamenti e le riscossioni. ²Il regolamento comunale designa i dipendenti autorizzati a riscuotere per cassa e quelli aventi il diritto di firma collettiva col sindaco o col vicesindaco per le operazioni relative ai conti del comune.
Norme per i libri contabili e i conti	Art. 171 ¹I comuni devono tenere la contabilità a partita doppia. ²Il Dipartimento emana disposizioni per uniformare il piano dei conti, i criteri di valutazione contabile e i tassi di ammortamento differenziati.¹⁾
Controllo finanziario	Art. 171a²⁾ ¹La commissione della gestione controlla la gestione finanziaria e la tenuta dei conti; essa esperisce verifiche secondo le modalità previste dal regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e da direttive dell'autorità superiore. ²Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'indirizzo del municipio. Il Dipartimento emana direttive circa i contenuti minimi del rapporto. ³Nell'esercizio delle sue competenze, la commissione della gestione prende visione del rapporto dell'organo di controllo esterno e ha diritto di chiedere informazioni e verifiche supplementari. ⁴Il Dipartimento fissa i requisiti per chi esercita funzioni di organo di controllo esterno.
Organo di controllo interno	Art. 171b³⁾ Riservate le competenze di legge, il regolamento comunale può prevedere un organo di controllo amministrativo interno, disciplinandone le modalità operative.
Previsione di spesa globale	Art. 171c³⁾ I Comuni possono derogare dalle norme contabili degli art. da 151 a 171, allestendo il preventivo per i loro servizi con una previsione di spesa globale. Il consuntivo deve però essere presentato secondo il piano dei conti del nuovo modello contabile. Il Dipartimento emana le direttive in materia.

Capitolo II

L'esame della gestione

Attribuzioni	Art. 172⁴⁾ ¹L'esame della gestione è affidata alla commissione della gestione. È riservato l'art. 171a cpv. 2. ²A tale scopo le è conferita facoltà di esame degli atti dell'amministrazione comunale. I commissari della gestione sono tenuti al rispetto dei disposti dell'art. 104. ³La commissione si pronuncia: a) sul preventivo; b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea o del consiglio comunale in virtù dell'art. 13, a meno che l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione; in questo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari. c) sul consuntivo.
---------------------	---

¹⁾ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

²⁾ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627; precedente modifica: BU **1999**, 273.

³⁾ Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

⁴⁾ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

Incompatibilità	Art. 173 ¹Non possono far parte della commissione: a) i membri del municipio ed i supplenti; b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;¹⁾ c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del municipio, i supplenti ed il segretario comunale. ²Nei comuni in regime d'assemblea comunale non possono far parte della commissione i dipendenti del comune e delle sue aziende fatta eccezione di quelli indicati all'art. 43 cpv. 3.
Collisione	Art. 174 ¹Chi ha rivestito la carica di municipale o di supplente può far parte della commissione della gestione. ²Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.
Rapporto	Art. 175 ¹La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto secondo l'art. 71. ²Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea o al consiglio comunale. ³L'assemblea o il consiglio comunale stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò il municipio dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

TITOLO VI

I beni comunali

Beni comunali	Art. 176 I beni comunali si distinguono in: a) beni amministrativi; b) beni patrimoniali.
Beni amministrativi	Art. 177 ¹I beni amministrativi sono beni comunali che servono all'adempimento di compiti di diritto pubblico. ²I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere costituiti in ipoteca. ³Sono autorizzate le alienazioni di scorpori di terreno, le rettifiche di confine e le permuthe che non hanno utilità prevedibile.
Beni patrimoniali	Art. 178²⁾ ¹I beni patrimoniali sono beni comunali privi di uno scopo pubblico diretto. ²I beni patrimoniali possono essere alienati, purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.
Amministrazione	Art. 179 ¹Il municipio provvede alla conservazione e all'amministrazione dei beni comunali in modo che gli stessi siano messi a beneficio della collettività senza pregiudicarne la consistenza. ²Il municipio tiene aggiornato, in apposito registro, l'inventario dei beni e degli oneri comunali, separati per categoria. ³Esso tiene inoltre esatta registrazione di tutti i beni affidati alla sua amministrazione e sottoposti alla sua vigilanza.

¹⁾ Lett. modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU **2007**, 575.

²⁾ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

Alienazioni. Locazioni	Art. 180 ¹Le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni mobili e immobili devono essere fatte per pubblico concorso. ²Il concorso deve essere annunciato all'albo almeno sette giorni prima della scadenza e aperto ad ogni interessato. ³In casi eccezionali e quando al comune non ne può derivare danno, il municipio può procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette. ⁴Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.
Prestazioni obbligatorie	Art. 181 Il regolamento comunale può prevedere i casi eccezionali in cui i cittadini possono essere obbligati dal municipio a prestare anche gratuitamente giornate di lavoro.
Divieto di contrarre debiti	Art. 182 Il comune non può contrarre debiti per sopperire a spese correnti di bilancio o per operazioni a carattere speculativo; è riservato quanto disposto dall'art. 166.
Fideiussioni. Mutui a terzi	Art. 183 ¹Il comune può prestare fideiussioni o concedere mutui a favore di enti pubblici o di associazioni locali di interesse pubblico. ²Il Consiglio di Stato può accordarne l'autorizzazione anche a favore di privati quando l'interesse del comune fosse evidente.
Divieto di speculazione	Art. 184 I beni comunali non possono essere impiegati in speculazione.
Divieto di ripartizione	Art. 185 È vietata qualsiasi ripartizione di rendite, di proventi e di beni comunali.

TITOLO VII

Regolamenti, ordinanze, convenzioni

Regolamenti; procedura¹⁾	Art. 186 ¹Il comune disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze. ²L'approvazione dei regolamenti deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.²⁾
Esposizione	Art. 187 I regolamenti comunali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi comunali: a) in tutti i comuni per un periodo di quindici giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute; b) nei comuni a regime di consiglio comunale per un periodo di trenta giorni durante il quale è data facoltà di referendum a norma dell'art. 75.
Approvazione	Art. 188 ¹Trascorsi i termini di esposizione di cui all'art. 187, i regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per l'approvazione. ²Analoga procedura deve essere ossequiata per ogni loro variazione.

¹⁾ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

²⁾ Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

Facoltà del
Consiglio di
Stato

Art. 189 ¹Il Consiglio di Stato nella procedura di approvazione dei regolamenti comunali, valendosi dei poteri di vigilanza conferitigli dall'art. 194 della legge, può:

- a) apportare d'ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza con le norme della costituzione e delle leggi;
- b) approvare il regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi;
- c) sospendere l'approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al comune a procedere alle modificazioni e completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine adeguato.

²Il Consiglio di Stato emana in luogo e vece dell'organo comunale competente il regolamento, limitatamente alle disposizioni di natura essenziale, quando un comune, trascorso il termine stabilito e previa formale diffida con l'assegnazione di un nuovo termine, non vi avesse provveduto.

³I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Stato con la riserva dei diritti di terzi. Il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all'albo comunale.¹⁾

Applicabilità

Art. 190 ¹Con l'approvazione del Consiglio di Stato i regolamenti diventano esecutivi.

²L'approvazione non estingue il diritto di ricorso in ogni caso di applicazione.

Copia ai
cittadini

Art. 191 ¹Un esemplare dei regolamenti comunali sarà consegnato dal municipio ai cittadini che ne faranno richiesta.

²I comuni possono estenderne la distribuzione ad altri destinatari.

Ordinanze

Art. 192²⁾ ¹Il municipio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.

²Le ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di quindici giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.

Esecuzione dei
compiti pubblici
a) principio³⁾

Art. 193⁴⁾ ¹Riservate competenze particolari non delegabili, il comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica; nelle forme di legge, esso può costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi.

²Il Comune è responsabile dell'esecuzione dei compiti nel rispetto degli interessi collettivi e appronta i necessari controlli.

³Il Municipio informa annualmente Assemblea e Consiglio comunale sull'attività svolta attraverso tutti i soggetti esterni previsti al cpv. 1. Il regolamento definisce i campi in cui le informazioni devono essere date senza restrizioni.

⁴Il Municipio, l'Assemblea e il Consiglio comunale possono dare indicazioni vincolanti sull'attività.

⁵Sono riservati le disposizioni di leggi speciali e il diritto federale.

b) convenzioni

Art. 193a⁵⁾ ¹Il comune può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici o privati per l'esecuzione dei suoi compiti.

¹⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

²⁾ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

³⁾ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

⁴⁾ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

⁵⁾ Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

²La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.

³La stessa dev'essere adottata dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale.

c) mandati di prestazione

Art. 193b¹⁾ ¹Il comune può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l'esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere:

- la prestazione e le modalità esecutive,
- i mezzi finanziari,
- i controlli,
- diritti e obblighi reciproci,
- durata, facoltà di revoca.

²Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 208 e seguenti.

³Il mandato deve essere adottato dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale.

**d) ente autonomo di diritto comunale
Principio**

Art. 193c¹⁾ ¹Il comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.

²L'assemblea o il consiglio comunale adottano lo statuto dell'ente, secondo le modalità previste per il regolamento comunale.

³Il comune può attribuire il compito all'ente mediante mandato di prestazione. È applicabile l'art. 193b.

Statuti e organizzazione

Art. 193d¹⁾ ¹Lo statuto dell'ente deve in particolare contenere:

- scopi e compiti;
- organi dell'ente, competenze e funzionamento;
- meccanismi di controllo degli organi comunali;
- in che misura l'ente soggiace ai principi di gestione finanziaria comunale;
- finanziamento, copertura del disavanzo, ripartizione degli utili;
- eventuali mandati di prestazione;
- modalità di scioglimento.

Lo statuto deve essere approvato dal Consiglio di Stato.

²I conti dell'ente devono essere approvati dall'assemblea o dal consiglio comunale. I membri degli organi dell'ente sono vincolati agli articoli 32 e 100, quelli dell'Esecutivo pure all'art. 101, della presente legge. Sono inoltre applicabili gli art. 208 e seguenti.

Scioglimento

Art. 193e¹⁾ L'ente può essere sciolto in ogni tempo, se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti, secondo le modalità previste dallo statuto, con decisione del Legislativo comunale ratificata dal Consiglio di Stato.

TITOLO VIII

Capitolo I

Della vigilanza sui comuni

Vigilanza

Art. 194²⁾ I comuni, nel rispetto della loro autonomia, sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio di Stato, che designa il Dipartimento competente.

¹⁾ Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

²⁾ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

**Diritto di ispe-
zione; vigilanza
in ambito di
leggi speciali¹⁾**

Art. 195²⁾ ¹Nell'esercizio dei compiti di vigilanza è conferita al Consiglio di Stato facoltà di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi dei Comuni come pure sull'uso e sulla gestione dei beni comunali.

²Secondo necessità possono essere ordinate ispezioni puntuali o periodiche dell'amministrazione dei Comuni.

³Dalla vigilanza sui comuni ai sensi del presente capitolo è escluso il campo di applicazione di leggi speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta la relativa applicazione.

**Procedura di
vigilanza³⁾**

Art. 196²⁾ ¹L'autorità, d'ufficio o su istanza, entra in materia quando a carico degli organi comunali e dei loro membri ravvisa indizi di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi collettivi, rispettivamente ravvisa una violazione degli obblighi derivanti dalla carica.

²Singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi locali, non costituiscono di per sé indizio o sospetto di cattiva amministrazione.

**Istanza
d'intervento:
a) generalità**

Art. 196a²⁾ ¹L'istanza di intervento è un rimedio di diritto sussidiario, riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale. Se è pendente una procedura penale, il Consiglio di Stato sospende la procedura di vigilanza.

²L'introduzione dell'istanza non dà diritto all'entrata in materia. L'istante non ha ruolo di parte.

³Istanze generiche o contenenti segnalazioni che da accertamenti preliminari non lasciano intravedere i presupposti per un'entrata in materia sono evase con breve motivazione.

b) forma

Art. 196b²⁾ ¹L'istanza deve essere presentata in forma scritta all'autorità di vigilanza.

²Essa deve contenere:

- a) la menzione della decisione o del comportamento censurati;
- b) una chiara elencazione dei fatti, una breve motivazione e l'indicazione di eventuali mezzi di prova richiesti;
- c) le conclusioni dell'istante.

³L'istanza deve essere corredata dall'eventuale decisione censurata e da ogni utile documentazione.

**Inchiesta
amministrativa;
provvedimenti
dell'autorità di
vigilanza⁴⁾**

Art. 196c²⁾ ¹L'autorità di vigilanza può adottare provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli organi comunali, allorquando, cumulativamente:

- a) l'agire degli organi locali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;
- b) lo impongano importanti e preponderanti interessi collettivi.

Le misure possono essere precedute da un'inchiesta amministrativa e impartite con la comminatoria dell'art. 292 Codice penale svizzero.

¹⁾ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627; precedente modifica: BU **1999**, 273.

²⁾ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627; precedente modifica: BU **1999**, 273.

³⁾ Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

⁴⁾ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

²La facoltà di annullare le risoluzioni degli organi comunali si prescrive nel termine di cinque anni dalla loro crescita in giudicato. È riservata ai terzi l'azione di risarcimento.

**Sanzioni disciplinari:
a) nell'ambito delle funzioni**

Art. 197¹⁾ ¹Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti del municipio, della commissione della gestione, del consiglio comunale e degli uffici presidenziali, in carica, colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell'autorità di vigilanza o di grave negligenza nell'esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti:

- a) ...
- b) l'ammonimento;
- c) la multa fino ad un massimo di fr. 20 000.-;
- d) la sospensione dalla carica fino ad un massimo di sei mesi;
- e) la destituzione.

²Il provvedimento, di cui alla lett. e), si applica nei casi di gravi e ripetute violazioni nell'esercizio dei propri incombeni.

³Ogni provvedimento dev'essere motivato e preceduto da un'inchiesta nella quale è data all'interessato la possibilità di giustificarsi.

⁴Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all'albo comunale dei provvedimenti presi; nel caso di sospensione o di destituzione la pubblicazione è obbligatoria.

⁵I provvedimenti disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dal compimento dei fatti.

⁶Le multe non possono essere messe a carico della cassa comunale.

⁷La persona contro la quale è stato preso un provvedimento in applicazione di questo articolo può ricorrere nel termine di 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

b) sospensione per altri motivi

Art. 198 ¹Se un membro del municipio è perseguito per crimini o delitti, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente secondo le norme dell'art. 95 cpv. 4.

²La sospensione può essere decretata dal Consiglio di Stato quando nei confronti di un membro di un Municipio, ai sensi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, fossero adottati i seguenti provvedimenti:

- a) rilascio di un attestato di carenza beni;
- b) dichiarazione di fallimento.²⁾

³L'interessato dev'essere udito prima del provvedimento.

Destituzione

Art. 199 ¹Se un membro del municipio è condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria, anche se al beneficio della sospensione condizionale, per reati intenzionali contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato deve destituirlo dalle sue funzioni. In tal caso si provvede alla sua sostituzione secondo le norme delle leggi elettorali.³⁾

²Il provvedimento dev'essere motivato e preceduto da un'inchiesta nella quale è data all'interessato la possibilità di giustificarsi.

Obbligo di notifica dell'autorità giudiziaria

Art. 200 L'autorità giudiziaria notifica al Consiglio di Stato l'apertura di un procedimento penale a carico di un municipale quando l'ipotesi di reato è tale da pregiudicare l'esercizio della carica.

¹⁾ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

²⁾ Cpv. modificato dalla L 7.12.1993; in vigore dal 21.1.1994 - BU **1994**, 3.

³⁾ Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU **2007**, 17.

Provvedimenti di eccezione:
a) gestione speciale¹⁾

Art. 201 ¹Quando un comune si trova nell'impossibilità di costituire i propri organi o in difficoltà ad assicurare la normale amministrazione o quando il municipio si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri del suo ufficio, l'autorità di vigilanza può, previa diffida, direttamente o per mezzo di uno o più delegati affiancarsi o sostituirsi al municipio nell'amministrazione del comune, fintanto che perdurano i motivi che hanno giustificato l'intervento.

²L'assemblea comunale o il consiglio comunale mantengono tuttavia le proprie prerogative.

b) aggregazione²⁾

Art. 202³⁾ Perdurando i motivi d'intervento di cui all'art. 201, il Consiglio di Stato può avviare d'ufficio il procedimento di aggregazione ai sensi della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

c) sostegno del Cantone¹⁾

Art. 203 ¹Il Consiglio di Stato può, in caso di provata insolvenza di un comune o quando il comune non potesse altrimenti evitare un dissesto imminente, concedergli un mutuo o un contributo a fondo perso.

²Esso può accordare una garanzia presso un Istituto di credito al comune cui è negata l'apertura di crediti sul mercato monetario.⁴⁾

³In questi casi il comune deve essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate da apposita risoluzione.

Spese d'istruttoria⁵⁾

Art. 204 ¹Il Consiglio di Stato ed i servizi dipartimentali preposti a compiti di vigilanza, recuperano le spese d'istruttoria.⁶⁾

²Le spese accollate al comune sono a carico della cassa comunale.

³Se l'istanza è infondata l'istante deve essere tenuto a pagare le spese.⁷⁾

Ratifica di crediti¹⁾

Art. 205⁸⁾ ¹Le risoluzioni dell'assemblea o del Consiglio comunale concernenti aperture di crediti di investimento devono essere ratificate dal Dipartimento.

²I crediti di investimento divengono esecutivi con la ratifica.

³La ratifica può essere negata in caso di violazione di formalità essenziali o di pregiudizio per gli interessi finanziari del comune.

Mancata approvazione dei conti e dei sorpassi di credito¹⁾

Art. 206⁸⁾ ¹Se i conti comunali o parte di essi, come pure i sorpassi di credito, non sono approvati, il municipio ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato, che statuisce in merito.

²Il Consiglio di Stato può coinvolgere in sede di istruttoria la commissione della gestione.

¹⁾ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

²⁾ Nota marginale modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU **2004**, 59.

³⁾ Art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU **2004**, 59.

⁴⁾ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

⁵⁾ Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

⁶⁾ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

⁷⁾ Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

⁸⁾ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627; precedente modifica: BU **1999**, 273.

Inappellabilità delle decisioni dell'autorità di vigilanza

Art. 207 ¹Le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza in applicazione degli art. da 194 a 206 sono inappellabili.¹⁾

²Chi è leso nei suoi legittimi interessi escluso il comune ha diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Capitolo II

Dei ricorsi contro le decisioni degli organi comunali**Competenze**

Art. 208 ¹Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.

²Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non disponga altrimenti. In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso la sospensione della decisione.

Legittimazione attiva

Art. 209 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni degli organi comunali:

- a) ogni cittadino del comune;
- b) ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo.

Nullità assoluta

Art. 210 Sono nulle e di nessun effetto le decisioni in materia comunale emanate da un organo incompetente.

**Annulabilità:
a) di tutte le decisioni degli organi comunali**

Art. 211 Tutte le decisioni degli organi comunali sono annullabili:

- a) quando fossero state violate le norme di legge per la convocazione e quando tale violazione fosse stata influente sulle deliberazioni;
- b) quando la riunione fosse stata tenuta in un locale vietato dalla legge.

b) delle singole decisioni

Art. 212 Le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili:

- a) se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti;
- b) quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto, e quando ciò abbia potuto influire sulle deliberazioni;
- c) se la votazione non sia stata eseguita secondo le norme di legge;
- d) se conseguenti a pratiche illecite, oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali da presumere che i cittadini non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto;
- e) quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti.

Termini e forma

Art. 213 ¹Le decisioni degli organi comunali viziate di nullità assoluta possono essere impugnate in ogni tempo.

²Negli altri casi, il ricorso deve essere inoltrato per iscritto, entro 15 giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.

³È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative, riservate le disposizioni di altre leggi speciali.

¹⁾ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 273.

TITOLO IX

Disposizioni transitorie, abrogative e finali

Misure per
facilitare
l'adeguamento
ai nuovi limiti
d'ammorta-
mento¹⁾

Art. 214²⁾ ¹Per facilitare l'adeguamento al nuovo limite di ammortamento del 10% di cui all'art. 158 i Comuni possono adottare le seguenti misure:

- a) il limite minimo del 10% di ammortamento può essere raggiunto in quattro anni;
- b) la sostanza ammortizzabile può essere ridotta in contropartita al capitale proprio;
- c) i beni immobili patrimoniali possono essere rivalutati fino al raggiungimento del valore reale commerciale per permettere la registrazione di ammortamenti particolari sulla sostanza ammortizzabile;
- d) il Dipartimento può accordare ulteriori deroghe limitate nel tempo.

²Per i nuovi investimenti i nuovi tassi di ammortamento a seconda del genere di investimento sono immediatamente applicati.

Bilancio patri-
moniale.
Fondi di riserva

Art. 215 ¹Al dipartimento compete l'emanazione delle direttive e dei criteri di valutazione per l'allestimento dei bilanci patrimoniali.

²In particolare i fondi di accantonamento preesistenti saranno sciolti a favore del capitale proprio esclusi quelli vincolati per volontà di terzi.

³I fondi di accantonamento preesistenti e vincolati saranno pure sciolti a favore del capitale proprio se entro un certo lasso di tempo, stabilito dal Dipartimento competente, non saranno utilizzati per gli scopi prefissati.

⁴È riservata la competenza delle autorità di vigilanza sulle fondazioni.

Art. 215a ...³⁾

Art. 216-217 ...⁴⁾

Regolamenti di
applicazione

Art. 218 Il Consiglio di Stato emana i regolamenti d'applicazione della presente legge.

Art. 219 ...⁴⁾

Entrata
in vigore

Art. 220 ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data d'entrata in vigore⁵⁾.

¹⁾ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

²⁾ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

³⁾ Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627; precedente modifica: BU **1999**, 273.

⁴⁾ Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 627.

⁵⁾ Entrata in vigore: 7 luglio 1987 - BU **1987**, 173.

IL CONSIGLIO DI STATO, visto l'art. 220 della legge che precede,

decreta:

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a contare dalla data di pubblicazione sul BU, ad eccezione degli art. 68, cpv. 2 e 82, lett. b) e c) la cui entrata in vigore viene differita al 24 aprile 1988.

Regolamento di applicazione della legge organica comunale

(del 30 giugno 1987)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 218 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (detta qui appresso «legge»),

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

**Garanzie:
basi legali**
(art. 3 legge)

Art. 1¹⁾ Le disposizioni legali che regolano la modifica della circoscrizione dei comuni sono:

- la Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003;
- la Legge sulla fusione e separazione di Comuni del 6 marzo 1945;
- la Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005;
- la Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803.

Suddivisioni
(art. 4 legge)

Art. 2¹⁾ Il regolamento comunale stabilisce le frazioni e i quartieri, precisandone, graficamente o descrittivamente, i limiti territoriali.

Sigillo comunale
(art. 8 legge)

Art. 3 ¹Il sigillo comunale, la cui impronta figura sugli atti ufficiali rilasciati dagli organi comunali, deve avere i seguenti requisiti:

- materiale: metallo;
- forma: rotonda o ovale;
- diametro: da 25 a 32 mm;
- dicitura: «Comune di ...»;
- effigie: stemma comunale.

²È data ai comuni la facoltà di conferire, tramite regolamento, valore ufficiale anche ai duplicati di materiale diverso.

³Il regolamento comunale deve parimenti stabilire la rappresentazione grafica e la descrizione araldica dello stemma.

Pubblicato nel BU **1987**, 206.

¹⁾ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 640.

TITOLI II E III

L'assemblea comunale - Il consiglio comunale

Approvazione conti legati e fondi speciali
(art. 13 lett. f) e 42 legge)

Art. 4 I conti inerenti ai legati e ai fondi speciali di qualsiasi natura affidati all'amministrazione del municipio, sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea, rispettivamente al consiglio comunale, secondo le norme previste per l'approvazione del consuntivo del comune.

Informazioni all'Assemblea e al Consiglio comunale sull'attività svolta attraverso organismi esterni¹⁾
(art. 13 cpv. 1 lett. b) e f), 193 cpv. 3 legge)

Art. 5²⁾ ¹Il municipio informa annualmente l'Assemblea e il Consiglio comunale sull'esecuzione di compiti comunali attraverso organismi esterni di diritto pubblico e privato; l'informazione è data di regola in sede di messaggi sui conti consuntivi e secondo le modalità dei capoversi seguenti.

²Il municipio commenta succintamente le voci di gestione corrente e di bilancio concernenti l'attività attraverso gli organismi di cui al cpv. 1; allega inoltre i rapporti, i conti, ecc. trasmessi dai medesimi al Comune.

³Avuto riguardo degli obiettivi dell'assegnazione dell'esecuzione del compito a organismi esterni, se di interesse particolare per il Comune il municipio fornisce informazioni su:

- attività svolta (aspetti principali, prospettive future, risoluzione di problematiche aperte, ecc.);
- politica societaria;
- andamento finanziario dell'organismo esterno (risultato d'esercizio, evoluzione avanzo, disavanzo, ecc.);
- oneri a carico del Comune dall'esecuzione del compito (evoluzione dei costi, poste maggiormente incidenti sui costi globali, ecc.);
- politica tariffaria applicata dall'organismo esterno direttamente agli utenti del Comune.

⁴Il municipio risponde altresì a richieste di informazioni del Legislativo, come pure secondo i disposti di norme statutarie o di convenzione.

⁵Sono riservate le disposizioni di leggi superiori e speciali.

Deleghe di competenze dal Legislativo al Municipio – Spese non preventivate
(art. 13 cpv. 2, 115, 193a legge)

Art. 5a³⁾ ¹Il regolamento comunale stabilisce le deleghe decisionali a favore del municipio previste dall'art. 13 cpv. 2 LOC, avuto riguardo dei seguenti criteri:

Competenze secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. e), g), h), l) LOC

Abitanti del Comune	Limite di delega	
	Importo massimo per oggetto in fr.	Importo massimo globale annuo per investimenti in delega in fr.
fino a 1 000	25 000.–	50 000.–
da 1 000 a 5 000	30 000.–	90 000.–
da 5 000 a 10 000	30 000.–	150 000.–
da 10 000 a 20 000	50 000.–	300 000.–
da 20 000 a 50 000	50 000.–	400 000.–
oltre 50 000	75 000.–	750 000.–

¹⁾ Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 640.

²⁾ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 640.

³⁾ Art. introdotto dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 640.

Convenzioni

Abitanti del Comune	Limite di delega	
	Impegno massimo annuo derivante dalla convenzione in fr.	Durata massima della convenzione
Fino a 1 000	25 000.–	2 anni
da 1 000 a 5 000	30 000.–	2 anni
da 5 000 a 10 000	30 000.–	2 anni
da 10 000 a 20 000	50 000.–	2 anni
da 20 000 a 50 000	50 000.–	2 anni
oltre 50 000	75 000.–	2 anni

²Il municipio può effettuare spese correnti non preventivate fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale, avuto riguardo dei seguenti criteri:

Abitanti del Comune	Importo massimo di Regolamento in fr.
Fino a 1 000	15 000.–
Da 1 000 a 5 000	30 000.–
Da 5 000 a 10 000	40 000.–
Da 10 000 a 20 000	60 000.–
Da 20 000 a 50 000	80 000.–
Oltre 50 000	100 000.–

Ufficio presidenziale: funzionamento
(art. 23 e 48 legge)

Art. 6 ¹In caso di assenza del presidente, lo stesso è supplito da un vice-presidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore.

²Il regolamento comunale fissa le modalità di funzionamento.

³Per l'assemblea comunale il regolamento comunale può prevedere un vice-presidente.

Redazione con mezzi tecnici
(art. 24 cpv. 2 legge)

Art. 7 ¹Il segretario è responsabile della registrazione e della redazione del verbale.

²Per la redazione del verbale è ammessa la possibilità di far capo a mezzi tecnici quali incisori, video terminali, ecc.

³In questi casi, il segretario è tenuto ad adottare le seguenti misure:

- a) mettere sotto chiave nastri, dischi e simili;
- b) impedire a terzi l'accesso alla registrazione, salvo nei casi di contestazione in sede di approvazione del verbale;
- c) cancellare la registrazione dopo la crescita in giudicato dell'approvazione del verbale da parte del legislativo.

Assemblea - pubblicità
(art. 26 e 55 legge)

Art. 8 ¹Il regolamento comunale deve prevedere le modalità di pubblicità dell'assemblea.

²Esso deve in particolare regolare:

- a) la partecipazione del pubblico e degli organi di informazione;
- b) l'uso di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e dell'immagine.

Votazioni eventuali
(art. 28 cpv. 4 e 60 legge)

Art. 9 ¹Si procede per votazioni eventuali quando vi sono più proposte.

²Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi.

³La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

Messaggi municipali - Attribuzione alle Commissioni¹⁾
(art. 33, 56, 172 cpv. 3 lett. b) legge)

Art. 10²⁾ ¹Riservato quanto stabilito dalla legge e dal regolamento comunale, il municipio è l'organo competente per designare la Commissione a cui sottoporre per preavviso i messaggi municipali.

²Entro 7 giorni dalla ricezione dei messaggi, il Presidente della Commissione della gestione sentiti gli altri membri informa il municipio ed il Presidente del Legislativo qualora la Commissione intende avvalersi della facoltà di pronunciarsi ai sensi dell'art. 172 cpv. 3 lett. b) LOC.

Messaggi e rapporti - deposito
(art. 33 legge)³⁾

Art. 11⁴⁾ I messaggi e i rapporti delle commissioni possono essere consultati dai cittadini e da altre persone interessate durante le ore di apertura della cancelleria, nel periodo che va dal licenziamento dei messaggi fino a quando la decisione del legislativo diviene definitiva.

Trasmissione di messaggi, rapporti e verbali delle discussioni del Consiglio comunale
(art. 56, 62, 71 legge)

Art. 11a⁵⁾ ¹È data facoltà al municipio di trasmettere i messaggi municipali e i rapporti commissionali in formato elettronico ai consiglieri comunali che accettano tali modalità di invio.

²I messaggi municipali possono essere pubblicati sul sito Internet del Comune.

³Nell'applicazione dei precedenti capoversi deve essere garantita la sicurezza dei dati.

Art. 12 ...⁶⁾

Rapporti di minoranza
(art. 34 e 71 cpv. 3 legge)

Art. 13 I rapporti di minoranza soggiacciono alle stesse norme applicabili ai rapporti commissionali.

Interpellanze: oggetti
(art. 36 e 66 legge)

Art. 14⁷⁾ ¹Interpellanze possono essere presentate su tutti gli oggetti di interesse comunale che rientrano nell'ambito della sorveglianza del legislativo.

²Sono esclusi quegli oggetti le cui competenze decisionali sono espressamente delegate al municipio da leggi speciali e la cui sorveglianza spetta ad altre autorità.

¹⁾ Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 640.

²⁾ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 640; precedente modifica: BU **1999**, 316.

³⁾ Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 316.

⁴⁾ Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 316.

⁵⁾ Art. introdotto dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 640.

⁶⁾ Art. abrogato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 316.

⁷⁾ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 640.

Proposte di emendamento
(art. 38 legge)

Art. 14a¹⁾ ¹La proposta di emendamento è una proposta alternativa a quella municipale, ovvero una proposta presentata in sede di rapporto commissionale o di seduta del legislativo, dai contenuti marcatamente o limitatamente divergenti rispetto alla proposta municipale.

²Sono proposte di modifica sostanziale le proposte che mutano in modo rilevante l'impostazione della proposta municipale. Sono proposte di modifica marginale le proposte che non incidono o incidono limitatamente sui contenuti della proposta municipale.

Dimissioni e rinuncia alla carica di consiglieri comunali - Procedura
(art. 45 legge)²⁾

Art. 15³⁾ ¹Le dimissioni o la rinuncia alla carica dei consiglieri comunali, da inoltrare per iscritto e motivate al municipio, necessitano del preavviso della competente commissione.

²Le stesse devono formare oggetto di una specifica trattanda sulla quale si pronuncia il consiglio comunale.

³...

⁴Il trasferimento di domicilio, il decesso e i casi di sopravvenuta incompatibilità non soggiacciono alle procedure dei capoversi precedenti.

Art. 16 ...⁴⁾

Mozioni in consiglio comunale
(art. 67 legge)⁵⁾

Art. 17⁶⁾ ¹Le mozioni presentate in forma scritta alla trattanda «mozioni e interpellanze» devono essere demandate immediatamente dal consiglio comunale ad una commissione permanente o speciale e trasmesse contemporaneamente al municipio.

²Il municipio deve esprimersi sul rapporto della commissione di cui all'art. 67 cpv. 5 legge entro due mesi e mettere l'oggetto all'ordine del giorno, di regola, per la più prossima seduta del consiglio comunale.

TITOLO IV Il municipio

Dicasteri
(art. 90 legge)

Art. 18 ¹I dicasteri sono stabiliti e assegnati dal municipio all'inizio di ogni quadriennio. Gli stessi corrispondono, di regola, alle categorie indicate nel piano dei conti.

²...⁷⁾

Sistema di voto
(art. 98 e 99 legge)

Art. 19 ¹Le votazioni avvengono in forma aperta per alzata di mano o per appello nominale; i municipali non possono astenersi.

²Su richiesta anche di un solo municipale le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto.

³In caso di voto segreto il municipale non può votare in bianco. Ripetendosi il caso, la nomina resta in sospeso, con l'obbligo per il sindaco di segnalare la trasgressione all'autorità di vigilanza.

⁴Scelto un sistema di voto non può essere abbandonato sino a esaurimento della trattanda.

¹⁾ Art. introdotto dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 316.

²⁾ Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 640.

³⁾ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 640.

⁴⁾ Art. abrogato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 316.

⁵⁾ Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 316.

⁶⁾ Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 316.

⁷⁾ Cpv. abrogato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 640; precedente modifica: BU **1999**, 316.

Verbale (art. 103 legge)	Art. 20¹⁾ ¹La verbalizzazione delle risoluzioni municipali deve avvenire su apposito libro o registro. ²Per registro si intende un libro con pagine fisse o numerate da classarsi. ³Per la redazione del verbale è ammesso l'uso di mezzi informatici.
Estratti (art. 105 legge)	Art. 21 ¹Estratti delle risoluzioni municipali, di quelle dell'assemblea o del consiglio comunale sono rilasciate dal municipio conformemente al dispositivo risultante dal verbale, con la menzione dei presenti e del risultato della votazione. ²È inoltre data la facoltà al municipio di completare l'estratto con l'indicazione, nelle linee essenziali, della motivazione.
Conservazione degli atti (art. 106 legge)	Art. 22 ¹Il municipio è responsabile per la conservazione ordinata degli atti concernenti l'amministrazione del comune (registri, processi verbali, contratti e convenzioni, messaggi e rapporti, documenti giustificativi, corrispondenze, ecc.).²⁾ ²Il Dipartimento delle istituzioni emanerà, in collaborazione con l'Archivio Storico, particolari istruzioni.
Misure di polizia: a) ordine, tranquillità e sicurezza³⁾ (art. 107 lett. a), 9 cpv. 4 e 5 legge)	Art. 23⁴⁾ Riservate le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure: – per il mantenimento dell'ordine, della quiete e della sicurezza pubblica (in caso di disordini, di rumori molesti, di violazione della quiete festiva e notturna, d'inquinamento, ecc.); – per reprimere le azioni manifestamente illecite; – per la repressione del maltrattamento degli animali, ecc.; – per la protezione dei raccolti, il buon governo dei boschi e il vago pascolo; – per ovviare ai pericoli sovrastanti la collettività come inondazioni, incendi, frane, valanghe, inquinamenti, ecc.
b) pubblica salute e igiene³⁾ (art. 107 lett. b), 9 cpv. 4 e 5 legge)	Art. 24⁴⁾ Riservate le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure: – per la tutela della pubblica salute e dell'igiene (inabitabilità, depositi di letame e immondizie, nettezza urbana, ecc.); – per il controllo delle sagre, delle fiere e dei mercati, degli esercizi pubblici e del commercio delle derrate alimentari; – per la costruzione e la manutenzione delle condotte d'acqua e delle fognature, per la vuotatura dei pozzi neri, ecc.; – per la sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri; – per la repressione, nei giorni festivi legalmente riconosciuti, dell'esecuzione di lavori o opere feriali.
c) beni comunali: gestione e uso comune³⁾ (art. 107 lett. c), 9 cpv. 4 e 5 legge)	Art. 25⁴⁾ Riservate le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure: – per assicurare la buona conservazione ed il miglioramento delle strade comunali, dei manufatti e degli edifici pubblici;

¹⁾ Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 316.

²⁾ Cpv. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 640.

³⁾ Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 640.

⁴⁾ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 640.

- per garantire la libera disposizione dei beni comunali impedendo qualsiasi ingombro od ostacolo delle vie e piazze pubbliche;
- per assicurare il libero transito delle persone e degli animali o a vietarlo o a limitarlo se le circostanze lo giustificano;
- per eliminare i pericoli dipendenti da costruzioni cadenti o altre opere e per impedire il deturpamento dell'estetica e delle bellezze dell'abitato;
- per disciplinare il carreggio e lo sgombero della neve.

d) beni comunali: uso particolare¹⁾
(art. 107 lett. c),
9 cpv. 4 e 5
legge)

Art. 26²⁾ Riservate le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

- per disciplinare l'occupazione stabile o provvisoria dell'area pubblica;
- per disciplinare le sporgenze sulla stessa, le affissioni, la pubblicità luminosa e in genere le esposizioni pubblicitarie;
- per disciplinare l'uso accresciuto ed esclusivo delle attività commerciali o d'altro genere che si svolgono sulle strade e piazze pubbliche.

Mezzi d'informazione
(art. 112 legge)

Art. 27 L'informazione della popolazione su problemi comunali di particolare interesse può essere fatta dal municipio tramite: bollettini, circolari, conferenze stampa, dibattiti, comunicati, ecc.

Tasse di cancelleria:
a) ammontare
b) incasso

Art. 28 ¹⁾Il municipio fissa con ordinanza l'ammontare delle tasse di cancelleria, tenendo conto del principio della proporzionalità.

²⁾L'incasso delle tasse di cancelleria deve essere ogni volta attestato mediante l'applicazione, sull'atto rilasciato, di apposite marche da bollo di valore corrispondente.

c) eccezioni

³⁾Per le tasse in materia di stato civile, per quelle relative alle volture catastali e alla stesura di atti pubblici da parte del segretario comunale fanno stato le disposizioni in vigore.

d) casi di esenzione
(art. 116 legge)

⁴⁾Il rilascio dei certificati di capacità elettorale è esente da tassa.

TITOLO V Il sindaco

Sindaco - rappresentanza
(art. 118 legge)

Art. 29 Riservati i casi previsti dalla legge, la competenza del sindaco di rappresentare il comune si esercita nel rispetto dell'art. 90 cpv. 4.

Art. 30 ...³⁾

TITOLO VI I dipendenti comunali

Dipendenti comunali
(art. 110 lett. e),
125 e 136 legge)

Art. 31 Per dipendenti comunali si intendono quelli del comune, delle aziende municipalizzate e i docenti delle scuole comunali.

¹⁾ Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 640.

²⁾ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 640.

³⁾ Art. abrogato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 316.

Perito straordinario
(art. 125 legge)

Art. 32 ¹Il perito comunale non può svolgere la sua funzione se si trova in collisione di interessi ai sensi dell'art. 100 della legge.

²Verificandosi questa circostanza, come pure nel caso di impedimento d'altra natura, il municipio provvederà, caso per caso, alla nomina di un perito straordinario.

Segreto d'ufficio
(art. 131 legge)

Art. 33 ¹L'obbligo del segreto d'ufficio vale per tutti i dipendenti del comune e delle sue aziende ivi compreso il personale ausiliario e incaricato.

²In particolare i dipendenti sono tenuti a non comunicare a terzi fatti e documenti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni e che devono rimanere segreti per la loro natura o le circostanze o a dipendenza di prescrizioni o istruzioni speciali.

Provvedimenti disciplinari
(art. 134 lett. c) legge)

Art. 34 ¹Il collocamento in situazione provvisoria di un dipendente viene pronunciato dal municipio quando, pur essendo giustificato il licenziamento, vi fossero ragioni meritevoli per mantenere in servizio il dipendente.

²La decisione deve indicare la durata del provvedimento e ha l'effetto di togliere al dipendente la garanzia dell'impiego per la durata in carica.

³Il municipio può sciogliere il rapporto di servizio provvisorio con il preavviso di tre mesi.

TITOLO VII Il Segretario comunale

Supplente del segretario
(art. 141 legge)

Art. 35 ¹La supplenza temporanea del segretario comunale da parte di un membro del municipio o di altra persona non comporta l'assunzione delle competenze specifiche del segretario.

²Il regolamento comunale può disciplinare diversamente la supplenza e l'attribuzione delle competenze.

Verbale di consegna della cancelleria al nuovo segretario
(art. 141 cpv. 2 legge)

Art. 36 Nel caso di sostituzione del segretario comunale, una delegazione municipale riceve dall'uscente e fa al nuovo segretario la consegna dell'archivio e della cancelleria comunale.

Formazione di base e continua dei Segretari comunali¹⁾
(art. 142, 144 legge)

Art. 37²⁾ ¹La formazione e gli esami per il conseguimento del diploma cantonale di Segretario comunale e la formazione continua dei Segretari comunali sono disciplinati dal Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali del 6 giugno 2001.

²I municipi collaborano al raggiungimento degli obiettivi di formazione da parte dei Segretari.

³Il Centro di formazione Enti locali tiene una banca dati sulla frequenza dei moduli di formazione, informando il Dipartimento delle istituzioni nei casi di ripetuto mancato adempimento dei presupposti minimi di formazione da parte di un Segretario comunale; il Dipartimento informa i municipi in merito.

¹⁾ Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 640.

²⁾ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 640, 695; precedenti modifiche: BU **1994**, 423; BU **1999**, 316.

TITOLO VIII

I beni comunali

Divieto di speculazione
(art. 184 legge)

Art. 38¹⁾ ¹I beni comunali non possono essere impiegati in operazioni speculative.

²Per speculazione giusta le norme dell'art. 184 della legge si intende l'impiego dei beni comunali in operazioni prettamente commerciali, comportanti di regola un rischio economico, rivolte come scopo principale al conseguimento di un lucro nell'ambito dell'economia di mercato.

TITOLO IX

Regolamenti, ordinanze, convenzioni

Regolamento comunale. Contenuto obbligatorio
(art. 186 legge)

Art. 39²⁾ ¹Il regolamento comunale deve obbligatoriamente contenere:

- a) il nome del comune, il numero e la denominazione delle frazioni e delle altre suddivisioni (art. 3 e 4 legge);
- b) i limiti territoriali delle frazioni e delle altre suddivisioni (art. 2 RALOC);
- c) la rappresentazione grafica e la descrizione araldica dello stemma (art. 8 legge e 3 RALOC);
- d) gli organi del comune, il numero dei municipali, dei supplenti e dei consiglieri comunali (art. 9, 42 e 81 legge);
- e) ...
- f) le modalità per la supplenza dei membri dell'ufficio presidenziale (art. 6 RALOC);
- g) le modalità per la pubblicità dell'assemblea o del consiglio comunale (art. 26 e 55 legge e 8 RALOC);
- h) i limiti di tempo degli interventi dei cittadini (art. 28 cpv. 2 legge);
- i) il sistema di voto in materia di concessione dell'attinenza comunale e di nomine di competenza nei comuni con il consiglio comunale (art. 60 cpv. 3 legge);
- l) il numero dei membri e dei supplenti, le attribuzioni, le forme di convocazione e di funzionamento della commissione della gestione e delle altre commissioni permanenti (art. 34 e 68 cpv. 3 legge);
- m) le modalità di approvazione del verbale del consiglio comunale relativo al riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto (art. 62 cpv. 3 legge);
- n) la denominazione delle commissioni e delle delegazioni municipali obbligatorie e facoltative, disciplinandone competenze e funzionamento (art. 91 legge);
- o) le tasse e le tariffe in materia di polizia locale (art. 107 cpv. 4 legge);
- p) ...
- q) l'importo annuo complessivo delle spese correnti non preventivate che possono essere fatte dal municipio entro il limite di fr. 100 000.—, avuto riguardo dei criteri dell'art. 5a (art. 117 legge);
- r) le indennità per prestazioni e interventi del comune richiesti da privati (art. 116 cpv. 2 legge);
- s) la retribuzione e il rimborso spese del sindaco e dei municipali (art. 13 lett. m) e 117 legge);
- t) gli stipendi dei dipendenti comunali e delle sue aziende nonché le diarie e le indennità per missioni o funzioni straordinarie (art. 13 lett. m) legge);
- u) la pianta e la classificazione dei dipendenti del comune, i requisiti per la nomina, il limite di tempo oltre il quale per gli incarichi di dipendenti occorre procedere per

¹⁾ Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 316.

²⁾ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 640; precedente modifica: BU **1999**, 316.

pubblico concorso, gli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni (art. 126, 135 legge);

- v) la designazione dei dipendenti autorizzati a riscuotere per cassa e quelli aventi il diritto di firma collettiva col sindaco o col vice-sindaco per le operazioni relative ai conti (art. 170 cpv. 2 legge).

²Le materie di cui alle lett. o), r), t) e u) possono essere disciplinate da un regolamento speciale ritenuto che il regolamento ne faccia menzione.

Regolamento comunale. Contenuto facoltativo
(art. 186 legge)

Art. 40¹⁾ Il regolamento comunale può contenere:

- a) la facoltà di conferire valore ufficiale ai duplicati del sigillo comunale confezionati con materiale diverso (art. 3 cpv. 3 RALOC);
- b) la delega di competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e di facoltà di spese di gestione corrente, ai servizi dell'amministrazione e alle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate (art. 9 cpv. 4 legge);
- c) la delega a favore del municipio delle competenze di cui alle lett. e), g), h) e l) dell'art. 13 legge e per le convenzioni (art. 193 LOC), avuto riguardo dei criteri dell'art. 5a (art. 13 cpv. 2 legge);
- d) le modalità di verbalizzazione e di approvazione del riassunto delle discussioni dell'assemblea comunale (art. 25 cpv. 2 legge);
- e) ...
- f) i casi per i quali è prescritto il sistema di voto (art. 29 cpv. 3 legge);
- g) l'istituto dell'interrogazione per i comuni con il consiglio comunale, disciplinandone le modalità (art. 65 legge);
- h) la forma e le modalità di presentazione delle interpellanze (art. 66 cpv. 2 legge);
- i) il numero dei supplenti delle commissioni permanenti del consiglio comunale, disciplinandone la partecipazione (art. 34, 68 cpv. 3 legge);
- l) le altre commissioni permanenti (art. 13 lett. q) e 68 cpv. 1 legge);
- m) i compiti particolari da affidare alla commissione della gestione (art. 72 cpv. 2 legge);
- n) le modalità per disciplinare la supplenza del segretario comunale (art. 35 cpv. 2 RALOC);
- o) i valori soglia inferiori a quelli previsti dalla Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 per le procedure ad invito e ad incarico diretto (Legge sulle commesse pubbliche - art. 11 cpv. 2 e 13 cpv. 2);
- p) i casi eccezionali in cui i cittadini possono essere obbligati dal municipio a prestare, anche gratuitamente, giornate di lavoro (art. 181 legge);
- q) il rimborso delle spese di rappresentanza ai membri di municipio (art. 117 legge).

Regolamenti: esposizione - modalità
(art. 187 legge)

Art. 41 L'esposizione dei regolamenti comunali avviene presso la cancelleria comunale previo avviso all'albo. I cittadini possono prenderne visione nelle ore di apertura della cancelleria.

Regolamenti: entrata in vigore
(art. 190 legge)

Art. 42²⁾ ¹L'assemblea o il consiglio comunale fissano, di regola, la data di entrata in vigore dei regolamenti comunali, riservata l'approvazione dell'Autorità superiore.

²È facoltà degli stessi di delegare al municipio la competenza di stabilirne la data.

¹⁾ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 640; precedente modifica: BU **1999**, 316.

²⁾ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 640.

**Regolamenti:
distribuzione
tasse**
(art. 191 legge)

Art. 43 ¹Il municipio disciplina mediante ordinanza la distribuzione dei regolamenti comunali.

²È facoltà del municipio di prevedere il prelievo di una tassa per compensare le spese.

**Ordinanze
municipali:
ricorso**
(art. 192 legge)

Art. 44 Le ordinanze municipali possono essere impugnate in via di ricorso sia durante il periodo di pubblicazione sia per ogni caso di applicazione.

TITOLO X Della vigilanza sui comuni

**Dipartimento
competente**
(art. 194 legge)¹⁾

Art. 45 Il Dipartimento delle istituzioni è il Dipartimento competente per l'applicazione della LOC e delle relative disposizioni esecutive.

Art. 46 ...²⁾

**Sezione degli
enti locali**
(art. 194 legge)¹⁾

Art. 47³⁾ ¹La Sezione degli enti locali è il servizio del Dipartimento delle istituzioni con il compito di:

- a) vigilare sull'amministrazione dei comuni e proporre al Consiglio di Stato i provvedimenti e le misure di sua competenza;
- b) ispezionare secondo necessità l'amministrazione dei comuni e informare il Dipartimento sulle sue constatazioni;
- c) fornire alle autorità comunali consulenza e collaborazione;
- d) emanare le direttive ai comuni per l'applicazione di leggi federali e cantonali che li concernono;
- e) ...⁴⁾
- f) fornire, su richiesta, un preavviso alle autorità cantonali.

²È inoltre informato di ogni provvedimento dell'amministrazione cantonale concernente i comuni.

Denuncia privata
(art. 196 cpv. 1, 196a, 196b legge)¹⁾

Art. 48 ¹Al cittadino e alle persone è data la facoltà di segnalare indizi di cattiva amministrazione all'autorità di vigilanza.⁵⁾

²La denuncia va inoltrata nella forma dell'istanza d'intervento.

Crediti di investimento; ratifica e procedura⁶⁾
(art. 205 legge)

Art. 49⁷⁾ ¹Le domande dei comuni per ottenere la ratifica delle risoluzioni dell'assemblea o del consiglio comunale concernenti crediti di investimento vanno inoltrate alla Sezione degli enti locali trascorsi i termini di ricorso e di referendum.

¹⁾ Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 316.

²⁾ Art. abrogato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 316.

³⁾ Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 316.

⁴⁾ Lett. abrogata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 640; precedente modifica: BU **1999**, 316

⁵⁾ Cpv. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 640.

⁶⁾ Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 640; precedente modifica: BU **1999**, 316.

⁷⁾ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 640; precedente modifica: BU **1999**, 316.

Esse devono essere corredate:

- a) dalla risoluzione dell'assemblea o del consiglio comunale;
- b) del messaggio municipale e del rapporto della commissione competente.

²...

**Mancata
approvazione
dei conti**
(art. 206 legge)

Art. 50¹⁾ ¹La mancata approvazione dei conti comunali dev'essere segnalata dal municipio al Consiglio di Stato con specifico rapporto accompagnato:

- dal messaggio municipale;
- dal rapporto della commissione della gestione;
- dall'estratto del verbale del legislativo.

²Analoga procedura dev'essere osservata in caso di mancata approvazione di una o più parti dei conti o di sorpassi di credito.

TITOLO XI Disposizioni finali

**Entrata in
vigore**

Art. 51 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore²⁾ a contare dalla data di pubblicazione.

¹⁾ Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU **1999**, 316.

²⁾ Entrata in vigore: 7 luglio 1987 - BU **1987**, 206.

Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni¹⁾

(del 30 giugno 1987)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 218 della legge organica comunale del 10 marzo 1987,

decreta:

Capitolo I **Principi della gestione finanziaria**

Legalità
(art. 151
cpv. 1 L)²⁾

Art. 1 Entrate e spese necessitano di una base legale.

Equilibrio finanziario
(art. 151
cpv. 1 L)²⁾

Art. 2 Il conto di gestione corrente deve essere pareggiato a medio termine.

Parsimonia
(art. 151
cpv. 1 L)²⁾

Art. 3 Prima di procedere ad una spesa occorre esaminare la sua necessità e la sopportabilità dei costi diretti e indiretti che ne derivano.

Economicità
(art. 151
cpv. 1 L)²⁾

Art. 4 Per ogni decisione deve essere scelta la variante che permette di raggiungere lo scopo nel modo più economico.

**Causalità e
compensazione
dei vantaggi**
(art. 151
cpv. 1 L)²⁾

Art. 5 I beneficiari di prestazioni particolari dovranno di regola sopportarne i costi.

**Divieto del
vincolo delle
imposte principali**
(art. 151
cpv. 1 L)²⁾

Art. 6 Quote fisse del gettito d'imposta comunale non possono essere vincolate durvolmente al finanziamento, sia diretto che tramite finanziamenti speciali, di singole spese.

Pubblicato nel BU **1987**, 215.

¹⁾ Titolo modificato dal DE 23.12.1993; in vigore dal 31.12.1993 - BU **1993**, 473.

²⁾ Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU **2000**, 293.

Capitolo II
Principi e struttura della contabilità
 Bilancio patrimoniale

Art. 7 ...¹⁾

Criteri di valutazione degli attivi
 (art. 158, 159 e 160 cpv. 1 L)²⁾

Art. 8 Gli attivi sono di regola registrati a bilancio al loro valore di acquisizione o di costruzione al netto dei sussidi e contributi di terzi. Per la sostanza ammortizzabile saranno annualmente dedotti i relativi ammortamenti sul valore residuo.

Finanziamenti speciali
 (art. 215 cpv. 1 L)²⁾

Art. 9 Fondi speciali possono essere costituiti quando norme legali vincolano entrate particolari all'adempimento di un determinato compito pubblico.

Conto di gestione corrente

Art. 10 ...¹⁾

Art. 11 ...¹⁾

Sostanza ammortizzabile e tassi d'ammortamento
 (art. 158 cpv. 1 e 2, 171 cpv. 2 L)³⁾

Art. 12⁴⁾ ¹Il totale degli ammortamenti non può essere inferiore al 10% della sostanza ammortizzabile registrata a bilancio al 31 dicembre dell'anno precedente.

²La sostanza ammortizzabile ai sensi del cpv. 1 si compone delle sottoesposte categorie di beni amministrativi. Per queste categorie vanno rispettati, di regola, i seguenti tassi minimi e massimi d'ammortamento sul relativo valore residuo:

Categorie	Tasso minimo	Tasso massimo
a) terreni non edificati	0	10
b) opere del genio civile	10	25
c) costruzioni edili	6	15
d) boschi	4	10
e) mobilio, macchine, veicoli, attrezzature, scorte	25	100
f) contributi per investimenti	10	25
g) altre spese d'investimento attivate	25	100

Ammortamenti particolari
 (art. 158 cpv. 1 e 3 L)³⁾

Art. 13⁵⁾ ¹Gli ammortamenti sulle abitazioni locative costruite con aiuti federali e/o cantonali e sugli stabili da reddito patrimoniali sono calcolati secondo principi commerciali.

²Gli ammortamenti sulle infrastrutture per la depurazione delle acque ai sensi dell'art. 158 cpv. 3 LOC sono effettuati applicando le seguenti aliquote sul valore iniziale dell'investimento netto:

¹⁾ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU **2003**, 366.

²⁾ Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU **2000**, 293.

³⁾ Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 644; precedente modifica: BU **2000**, 293.

⁴⁾ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 644.

⁵⁾ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 644; precedente modifica: BU **1993**, 473.

Categorie	Tasso minimo	Tasso massimo
a) collettori, canalizzazioni e opere connesse (stazioni di pompaggio, ecc.)	2.5%	3.5%
b) impianti di depurazione delle acque (IDA)	3%	5%

³Per le infrastrutture di approvvigionamento idrico valgono i tassi stabiliti dall'art. 27 cpv. 4.

Ammortamenti supplementari
(art. 165
cpv. 1 L)¹⁾

Art. 14²⁾ I tassi di ammortamento utilizzati per l'allestimento del preventivo vanno rispettati e ammortamenti supplementari non possono essere stabiliti in sede di consuntivo.

Conto degli investimenti

Messaggi relativi a investimenti
(art. 164b L)

Art. 15³⁾ Sono di principio rilevanti ai sensi dell'art. 164b LOC gli investimenti che comportano una spesa netta superiore al 10% del gettito di imposta cantonale del Comune o a fr. 1'000'000.--.

Capitolo III Preventivo

Allestimento e composizione
(art. 152
e 157 L)⁴⁾

Art. 16 ¹Il preventivo, allestito conformemente alla classificazione del piano contabile, si compone di un preventivo del conto di gestione corrente e di un preventivo del conto degli investimenti.⁵⁾

²Il preventivo deve essere accompagnato da un messaggio municipale a giustificazione delle proposte.

Preventivo conto gestione corrente
(art. 157 cpv. 1,
163 e 165 L)⁴⁾

Art. 17 ¹Il preventivo del conto di gestione corrente votato dall'assemblea o dal consiglio comunale autorizza il municipio a procedere a una determinata spesa sino a concorrenza dell'importo fissato.

²I crediti di preventivo del conto di gestione corrente decadono con la chiusura del periodo amministrativo per il quale furono concessi.

³Per spese prevedibili, compresi gli interessi e gli ammortamenti derivanti da investimenti non ancora votati, per le quali al momento della decisione sul preventivo manca ancora la necessaria base legale, i crediti relativi devono essere evidenziati in modo chiaro e restano bloccati fino al momento in cui la base legale entra in vigore.

⁴...⁶⁾

Previsione di spesa globale
(art. 171c L)

Art. 17a⁷⁾ ¹Il regolamento comunale stabilisce:
a) la facoltà di utilizzo della previsione di spesa globale ai sensi dell'art. 171c LOC;

¹⁾ Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU **2000**, 293.

²⁾ Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU **2003**, 366.

³⁾ Art. reintrodotta dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 644; precedente modifica: BU **2003**, 366.

⁴⁾ Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU **2000**, 293.

⁵⁾ Cpv. modificato dal DE 23.12.1993; in vigore dal 31.12.1993 - BU **1993**, 473.

⁶⁾ Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU **2003**, 366.

⁷⁾ Art. introdotto dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 644.

b) in un allegato, parte integrante del regolamento comunale, l'elenco dei servizi riferiti al piano dei conti comunali per i quali si intende presentare il preventivo secondo il sistema della previsione di spesa globale.

²I servizi secondo la lett. b) del capoverso precedente devono essere di principio identificabili per analogia con le suddivisioni della classificazione funzionale a 3 cifre (o livello inferiore). Deroghe motivate possono essere approvate dalla Sezione degli enti locali in sede di ratifica della modifica di regolamento comunale.

Preventivo conto degli investimenti
(art. 157 cpv. 2 L)¹⁾

Art. 18 ^{1...2)}

²Il preventivo del conto degli investimenti ha valore programmatico e non deve essere votato dall'assemblea o dal consiglio comunale.

³Il municipio può procedere a una determinata spesa d'investimento unicamente sino a concorrenza del relativo credito votato. È riservato l'art. 168 LOC.

Art. 19 ^{...3)}

Avanzo d'esercizio previsto
(art. 157 cpv. 1 L)

Art. 19a⁴⁾ Nel riassunto del preventivo viene indicato il prevedibile risultato del conto di gestione corrente sottraendo dal fabbisogno la stima del gettito dell'imposta comunale calcolato, di regola, applicando il moltiplicatore d'imposta dell'anno precedente.

Art. 20 ^{...3)}

Piano finanziario
(art. 156 L)

Art. 20a⁴⁾ ^{1...5)}

²Il piano finanziario è allestito di regola per un periodo di quattro anni a partire dall'anno successivo a quello del rinnovo dei poteri comunali.

^{3...6)}

⁴Una copia del piano finanziario ed i relativi aggiornamenti sono recapitati alla Sezione enti locali.

Capitolo IV Consuntivo

Allestimento consuntivo
(art. 167 cpv. 1 L)¹⁾

Art. 21⁷⁾ ¹Il consuntivo deve avere la stessa struttura del preventivo ed è allestito secondo gli stessi principi.

²Il messaggio sul consuntivo deve contenere la spiegazione delle differenze significative con il preventivo. Al messaggio è inoltre da allegare la seguente documentazione:

¹⁾ Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU **2000**, 293.

²⁾ Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU **2003**, 473.

³⁾ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU **2003**, 366

⁴⁾ Art. introdotto dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU **2000**, 293.

⁵⁾ Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU **2003**, 366.

⁶⁾ Cpv. abrogato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 644.

⁷⁾ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 644; precedenti modifiche: BU **2000**, 293; BU **2003**, 366.

- 1) il riassunto del consuntivo;
- 2) la ricapitolazione per genere di conto del conto di gestione corrente a tre cifre con subtotali a due cifre;
- 3) la ricapitolazione funzionale del conto di gestione corrente a tre cifre;
- 4) la ricapitolazione per dicasteri del conto di gestione corrente;
- 5) il dettaglio del conto di gestione corrente;
- 6) la ricapitolazione per genere di conto del conto degli investimenti a tre cifre con subtotali a due cifre;
- 7) la ricapitolazione per dicasteri del conto degli investimenti;
- 8) il dettaglio del conto degli investimenti;
- 9) Il bilancio con indicazione dei totali, a livello di conto, di classe e a livello di beni patrimoniali, beni amministrativi, eccedenza passiva, capitale di terzi, finanziamenti speciali e capitale proprio;
- 10) la tabella degli ammortamenti;
- 11) il controllo dei crediti, ovvero l'elenco dei crediti votati con gli importi utilizzati e ancora disponibili in rapporto, ove è il caso, allo stato di avanzamento dei lavori;
- 12) l'elenco dei debiti;
- 13) il conto dei flussi di capitale, per il fondo mezzi liquidi;
- 14) l'elenco degli impegni eventuali;
- 15) l'analisi finanziaria con il calcolo dei seguenti indicatori:
 - il grado di autofinanziamento;
 - la capacità di autofinanziamento;
 - la quota degli interessi;
 - la quota degli oneri finanziari;
 - il debito pubblico totale e pro capite;
 - la quota di capitale proprio.

Art. 22 ...¹⁾

Capitolo V

Libri contabili e piano dei conti

Libri contabili
(art. 171 e 215
cpv. 1 L)²⁾

Art. 23³⁾ ¹La tenuta del giornale delle registrazioni e del libro mastro è obbligatoria.

²Il giornale delle registrazioni contiene tutte le operazioni di un periodo contabile, eseguite in ordine cronologico.

³Il libro mastro contiene le operazioni relative ad ogni conto.

Art. 24 ...¹⁾

Inventario
(art. 171 e 215
cpv. 1 L)²⁾

Art. 25 ¹La tenuta dell'inventario è obbligatoria per tutti i beni mobili e immobili della sostanza patrimoniale e amministrativa.

²La forma può essere scelta liberamente a seconda dell'importanza del comune e dei mezzi tecnici disponibili (fogli singoli, cartoteca, liste computer).

³L'inventario dev'essere aggiornato costantemente con le registrazioni di entrata (acquisti, costruzioni proprie) e di uscita (vendite, eliminazioni). L'esattezza materiale dell'inventario dev'essere verificata almeno ogni 3 anni.

¹⁾ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU **2003**, 366.

²⁾ Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU **2000**, 293.

³⁾ Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU **2003**, 366.

Piano dei conti
(art. 171 e 215
cpv. 1 L)¹⁾

Art. 26 ¹Il piano contabile comprende il bilancio, il conto di gestione corrente, il conto degli investimenti e il conto di chiusura.

²Il piano contabile è suddiviso in categorie: le classi, i gruppi, i conti e i sottoconti. Il Dipartimento delle istituzioni (in seguito: Dipartimento) emana le direttive per uniformare le tre categorie.²⁾

³I comuni ripartiscono il conto amministrativo per funzioni. Il Dipartimento emana i criteri per l'armonizzazione della ripartizione funzionale.²⁾

⁴Il piano contabile deve essere preventivamente approvato dalla Sezione degli enti locali.²⁾

Capitolo VI

Aziende municipalizzate, legati e fondazioni

Aziende municipalizzate
(art. 171 e 215
cpv. 1 L)¹⁾

Art. 27³⁾ ¹La contabilità delle aziende municipalizzate è tenuta conformemente alla legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici e presentata separatamente da quella del comune.

²Per l'allestimento del preventivo e del consuntivo delle aziende municipalizzate valgono le stesse norme applicabili ai comuni.

³La contabilità delle aziende municipalizzate deve essere presentata in modo conforme al piano contabile del comune.

⁴Le aziende municipalizzate per l'approvvigionamento dell'acqua potabile ammortizzano i loro impianti sull'investimento iniziale e nel periodo utile di esercizio, applicando i tassi di ammortamento raccomandati dalla Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque.

I tassi applicabili sui valori iniziali sono i seguenti:⁴⁾

	Tasso d'ammortamento	Periodo massimo entro il quale concludere l'ammortamento (in anni)
Terreni e sorgenti	1%	100
Opere di captazione, di trattamento dell'acqua, serbatoi e reti di distribuzione	3-5%	30-40
Installazioni per il pompaggio	6-7%	20
Installazioni per la disinfezione	12-15%	10
Contatori	12-20%	10
Veicoli	20-25%	5
Attrezzi e mobili	35%	3
Installazioni dismesse e diritti giunti a scadenza	100%	
Concessioni	secondo la durata del diritto	

¹⁾ Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU **2000**, 293.

²⁾ Cpv. modificato dal DE 23.12.1993; in vigore dal 31.12.1993 - BU **1993**, 473.

³⁾ Art. modificato dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU **2000**, 293.

⁴⁾ Cpv. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 644.

Anche le aziende municipalizzate che si occupano di altri servizi possono ammortizzare i propri impianti in modo lineare durante il periodo di utilizzo applicando le raccomandazioni in materia di ammortamento delle organizzazioni settoriali.

⁵Ai comuni è concessa la facoltà di tenere contabilità aziendali speciali, in particolare di tipo industriale, se le esigenze di una corretta gestione commerciale lo richiedono. E' tuttavia riservato il cpv. 3 per la presentazione della contabilità finanziaria.

Legati
(art. 215
cpv. 2 L)¹⁾

Art. 28 La contabilità dei legati, donati al comune per uno scopo particolare, è da integrare in quella comunale.

Art. 29 ...²⁾

Capitolo VII Controllo finanziario

**Controllo finanziario -
Compiti della
commissione
della gestione**
(art. 171a cpv. 1
L e 172 L)

Art. 30³⁾ La commissione della gestione, in particolare:

- a) prende visione del rapporto dell'organo di controllo esterno e adotta le misure del caso, affinché siano corrette eventuali mancanze o errori nella gestione comunale. Essa può procedere ad ulteriori controlli oppure richiedere all'organo di controllo esterno informazioni o verifiche supplementari;
- b) controlla i preventivi ed i consuntivi nell'ottica della verifica dell'opportunità delle spese e dell'attendibilità dei ricavi, nonché del rispetto dei principi dell'art. 151 LOC;
- c) analizza la situazione finanziaria del Comune ed orienta al riguardo il Legislativo;
- d) approfondisce le conseguenze finanziarie dei messaggi con proposte di investimento ai sensi dell'art. 164b LOC, dei messaggi assegnati ad altre commissioni ai sensi dell'art. 172 cpv. 3 lett. b) LOC, nonché di tutti gli altri messaggi ad essa assegnati in parallelo ad altre Commissioni.

Art. 31-31a ...⁴⁾

**Invio di preventivi e consuntivi
alla Sezione enti
locali**
(art. 194
e segg. L)

Art. 31b⁵⁾ Immediatamente dopo la crescita in giudicato una copia del consuntivo e del preventivo unitamente al messaggio municipale, al rapporto della commissione della gestione e all'eventuale rapporto dell'organo peritale di controllo è inviata alla Sezione enti locali.

Capitolo VIII Norme finali e transitorie

Direttive

Art. 32⁶⁾ Il Dipartimento emana ogni altra direttiva conformemente all'art. 215 LOC.

¹⁾ Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU **2000**, 293.

²⁾ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU **2003**, 366.

³⁾ Art. reintrodotta dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 644; precedente modifica: BU **2003**, 366.

⁴⁾ Art. abrogato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 644; precedenti modifiche: BU **2000**, 293; BU **2003**, 366.

⁵⁾ Art. introdotto dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU **2000**, 293.

⁶⁾ Art. modificato dal DE 23.12.1993; in vigore dal 31.12.1993 - BU **1993**, 473.

**Misure per
facilitare
l'adeguamento
ai nuovi limiti
d'ammorta-
mento**
(art. 214 cpv. 1
lett. b L)

Art. 32a¹⁾ A seguito dell'applicazione della misura dell'art. 214 cpv. 1 lett. b) LOC, il capitale proprio non può essere ridotto al di sotto del limite del 25% del gettito di imposta cantonale base del comune.

**Entrata
in vigore**

Art. 33 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore²⁾ a contare dalla data di pubblicazione. Esso si applica con la riserva dell'art. 214 LOC.

¹⁾ Art. introdotto dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU **2008**, 644.

²⁾ Entrata in vigore: 7 luglio 1987 - BU **1987**, 215.